



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 24 GENNAIO 2008

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 - N. 8/6420 (5.0.0)
Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS
(art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)

3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 27 dicembre 2007 - n. 8/6420

(5.0.0)

Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

– con legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio», la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

– il comma 1 dell'articolo 4, recante valutazione ambientale dei piani, dispone che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi;

– il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio);

– a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale con proprio atto procede alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

– con provvedimento in data 27 luglio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura lo «Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative alla Parte prima e seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale»;

Preso atto altresì che, non essendo intervenute altre proroghe, il 31 luglio 2007 è entrato in vigore la parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» concernente «Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)»;

Constatato:

– che il citato d.lgs. al Titolo I detta «Disposizioni generali», al Titolo II, Capo I detta «Disposizioni comuni in materia di VAS» ed al capo III detta «Disposizioni specifiche per la VAS in sede Regionale e Provinciale»;

– che ai sensi dell'articolo 22 del citato d.lgs., le regioni e le province autonome con proprie leggi e regolamenti disciplinano le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;

Ritenuto pertanto per quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dagli Indirizzi generali approvati con d.c.r. n. VIII/351 in data 13 marzo 2007, che danno attuazione alla Direttiva 2001/42/CE, di procedere:

• alla individuazione dell'autorità competente per la valutazione ambientale, confermando le indicazioni contenute nei citati indirizzi;

• al recepimento delle indicazioni degli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in quanto indicazioni cogenti, provvedendo quindi a modificare quella parte degli indirizzi generali in contrasto con il d.lgs. citato;

Preso atto che l'Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbana della Giunta regionale, nel perseguimento degli obiettivi definiti dal PRS e dal DPEFR, ha predisposto ulteriori adempimenti, che sono stati esaminati dalle strutture delle direzioni competenti e dai referenti delle altre direzioni coinvolte;

Preso atto altresì di quanto predisposto da parte della Struttura VAS dell'U.O. Pianificazione territoriale e urbana della Direzione Generale Territorio e Urbanistica ed in particolare degli allegati di seguito articolati:

Allegato 1 – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Modello Generale

Allegato 1a – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT

Allegato 1b – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Documento di Piano – PGT piccoli comuni

Allegato 1c – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Allegato 1d – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Territoriale di Coordinamento del Parco

Allegato 1e – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano di Indirizzo Forestale

Allegato 1f – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Ittico Provinciale

Allegato 1g – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali

Allegato 1h – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Piano Cave Provinciale

Allegato 1i – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Programma di Sviluppo Turistico

Allegato 1l – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Accordo di Programma promosso dalla Regione

Allegato 1m – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Programma Integrato di Intervento – Accordo di Programma con adesione regionale

Allegato 2 – Raccordo tra VAS - VIA - VIC

Allegato 3 – Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi e archivio documentale digitale della VAS

Allegato 4 – Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 6.5.3 «le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica i seguenti obiettivi operativi:

– 6.5.3.3 «Applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a piani e programmi»;

– 6.5.3.2 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, gli allegati già elencati in premessa e in particolare: 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1l, 1m, 2, 3, 4, parte integrante della presente delibera, evidenziando che gli stessi rivestono carattere di sperimentaltà, anche alla luce della modifica in corso del d.lgs. 152/2006;

2) di stabilire che i procedimenti di formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione si concludono in conformità alle disposizioni in vigore al momento dell'avvio del procedimento stesso, ovvero secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4 della l.r. 12/05;

3) di evidenziare che di norma si applica il modello generale (all. 1), fatta eccezione per le categorie di piano o programma definite con specifico modello nella presente deliberazione o con successivo provvedimento;

4) di procedere all'attivazione del Nucleo Tecnico Regionale di Valutazione Ambientale VAS secondo le modalità operative definite nell'allegato 4 della presente deliberazione;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Dainotti



**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****MODELLO GENERALE****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (di seguito P/P) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

La valutazione ambientale – VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei piani e programmi elencati al successivo punto 2.1.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi generali).

I P/P riferiti ai settori di cui alla precedente lettera a), sono individuati nell'allegato A degli Indirizzi generali.

I progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, come specificati nella norma statale e regionale di recepimento della direttiva, sono consultabili in SILVIA - "Quale VIA" ⁽¹⁾.

- b) P/P per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE, (punto 4.4 – Indirizzi generali).

I siti comprendono le Zone di Protezione Speciale – ZPS (direttiva 79/409/CEE) e i Siti di Importanza Comunitaria – SIC (Direttiva Habitat), che costituiscono la rete ecologica europea "Natura 2000" istituita dalla Direttiva 92/43/CEE.

Le informazioni riguardo ai riferimenti normativi, nazionali e regionali, e l'elenco delle ZPS e dei SIC sono disponibili sul sito ufficiale della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente ⁽²⁾.

- c) con riferimento al settore della pianificazione territoriale i piani e le loro varianti individuati dal comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/2005 e successive modificazioni:

- piano territoriale regionale;
- piani territoriali regionali d'area;
- piani territoriali di coordinamento provinciali;
- documento di piano del Piano di governo del territorio (PGT).

2.2 Verifica di esclusione dalla VAS

La Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) P/P che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (punto 4.6 – Indirizzi generali);
- b) P/P non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/CEE (punto 4.7 – Indirizzi generali).

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;

⁽¹⁾ SILVIA – www.silvia.regione.lombardia.it

⁽²⁾ www.ambiente.regione.lombardia.it - il percorso da seguire è : HomePage/Tematiche/Rete Natura 2000/Banca dati Rete Natura 2000

- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽³⁾;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

⁽³⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di P/P (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di P/P e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (P/P e valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di P/P e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema generale – Verifica di esclusione**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del P/P. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di P/P contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al P/P;*
- *la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) il documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di P/P e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il P/P al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato (fac simile D).

Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽⁴⁾ (vedi allegato 3).

⁽⁴⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

Schema generale – Verifica di esclusione

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
	P0. 2 Incarico per la stesura del P/P	
	P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi preliminarmente della proposta di P/P	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del P/P dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione del P/P dalla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO O PROGRAMMA (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del P/P è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del P/P;
8. deposito e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento, su web (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P. Quindi, se previsto per il P/P, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS. (fac simile E)

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

6.4 Elaborazione e redazione del P/P e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del P/P, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del P/P (scoping) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del P/P e della relativa VAS, sulla base dello schema generale VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del P/P;*
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del P/P;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di P/P e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di P/P e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di P/P, Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per trenta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della pubblicazione su web.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del P/P ed del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva. La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del P/P, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di P/P e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di P/P e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del P/P valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso.

6.8 Adozione/approvazione del piano o programma e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente adotta/approva il P/P comprensivo del rapporto ambientale e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel P/P.

Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:

- a. deposita presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3):
 - il provvedimento di adozione unitamente al P/P adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e del parere motivato oppure del provvedimento di esclusione dalla VAS;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi generali;
- b. deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal P/P o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;
- c. comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.

Con le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione ed entro i termini previsti dalle specifiche norme di P/P, comunque non inferiori a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del P/P adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del P/P e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del P/P motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del P/P sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3).

Gli atti del P/P approvati (P/P, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽³⁾ (vedi allegato 3).

⁽³⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

6.11 Gestione e monitoraggio

Nel caso di P/P gerarchicamente ordinati, i P/P di livello gerarchico più alto forniscono indicazioni ai successivi livelli per l'applicazione del presente modello, allo scopo di razionalizzare il procedimento e di evitare duplicazioni nella valutazione. Il piano o programma individua le modalità, le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione su web. La gestione del P/P può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del P/P, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

Schema generale – Valutazione Ambientale VAS

Fase del P/P	Processo di P/P	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel P/P
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'autorità procedente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	Avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di P/P	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi, costruzione e selezione degli indicatori
		A2. 4 Valutazione delle alternative di P/P e scelta di quella più sostenibile
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
		A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)	
P2. 4 Proposta di P/P	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica	
messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) della proposta di P/P, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS		
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di P/P e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
Fase 3 Adozione Approvazione Schema di massima in relazione alle singole tipologie di piano	3. 1 ADOZIONE • P/P • Rapporto Ambientale • Dichiarazione di sintesi	
	3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / TRASMISSIONE Deposito presso i propri uffici di: P/P, Rapporto Ambientale, parere ambientale motivato, dichiarazione di sintesi e sistema di monitoraggio (almeno 45 giorni). Deposito della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni. Comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.	
	3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI	
	3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute, a seguito di analisi di sostenibilità ed eventuale convocazione della Conferenza di Valutazione.	

PARERE MOTIVATO FINALE		
	3. 5 APPROVAZIONE • P/P • Rapporto Ambientale • Dichiarazione di sintesi finale Aggiornamento degli atti del P/P in rapporto all'eventuale accoglimento delle osservazioni.	
	3. 6 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione P/P P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

Allegati al modello

Avviso di avvio del procedimento di formazione del P/P- Verifica di esclusione dalla VAS	(fac simile A)
Deposito documento di sintesi a avvio della verifica	(fac simile B)
Provvedimento di esclusione dalla Valutazione ambientale	(fac simile C)
Informazione circa la decisione – Verifica di esclusione dalla VAS	(fac simile D)
Avviso di avvio del procedimento di formazione del P/P- Valutazione ambientale (VAS)	(fac simile E)
Messa a disposizione del pubblico	(fac simile F)
Formulazione parere ambientale motivato	(fac simile G)
Dichiarazione di sintesi	(schema H)
Informazione circa la decisione	(fac simile I)
Formulazione parere ambientale motivato finale	(fac simile L)
Dichiarazione di sintesi finale	(schema M)

Avviso di avvio del procedimento di formazione del P/P – Verifica di esclusione dalla VAS (fac simile A)

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE
DEGLI ATTI DEL PIANO
UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

Vista la Legge regionale (atto normativo che ha previsto il P/P)
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.del.....

si rende noto

che intende avviare il procedimento di redazione del P/P
Il P/P è soggetto al procedimento di Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto
5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS.

Deposito documento di sintesi (fac simile B)

VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
AVVISO DI DEPOSITO
Del documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi

Vista la Legge regionale (atto normativo che ha previsto il P/P)
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.del.....
Visto l'Avviso di avvio del procedimento

si rende noto

che il documento di sintesi della proposta di P/P e le determinazione dei possibili effetti significativi sono depositati pressoin
libera visione sino al

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.
La documentazione va presentata a

Provvedimento di esclusione dalla Valutazione ambientale VAS**(fac simile C)**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,

Visti: - la l.r. (atto normativo che ha previsto il P/P)

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9
- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. del
- l'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS

Preso atto che:

- in data è stata avviata con atto la redazione del piano/programma
- in data è stato avviato con atto il procedimento di Verifica di esclusione dalla VAS
- in data è stato messo a disposizione su sito web il documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi
- in data con atto sono stati individuati:
 - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: (elenco)
 - l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS:
 - le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica
 - i settori del pubblico interessati all'iter decisionale: (elenco)
 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni
- in data si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale
- alla data del sono pervenute le osservazioni seguenti:
(elenco)

Valutati il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica

Considerato quanto segue in merito agli effetti sull'ambiente del P/P

Per tutto quanto esposto

D E C R E T A

1. di escludere il P/P dalla procedura di Valutazione Ambientale - VAS
2. di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti
3. di inviare il presente provvedimento unitamente al Documento di sintesi, in formato digitale, alla Regione Lombardia ed ai seguenti soggetti: (elenco)
4. di provvedere alla pubblicazione su web e del presente decreto

Informazione circa la decisione - Verifica di esclusione dalla VAS**(fac simile D)****VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL P/P.....
INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE**

Vista la Legge regionale (atto normativo che ha previsto il P/P)

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351

Visto l'Avviso di avvio del procedimento

si rende noto

che il P/P, per il quale è stato espletato il procedimento di Verifica di esclusione dalla valutazione ambientale – VAS, previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS,
è stato escluso dalla Valutazione ambientale VAS con provvedimento dell'Autorità competente per la VAS in data
Prot. n.

Avviso di avvio del procedimento di formazione del P/P- Valutazione ambientale (VAS)**(fac simile E)**AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE
DEGLI ATTI DEL PIANO
UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)

Vista la Legge regionale (atto normativo che ha previsto il P/P)

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. del

si rende noto

che intende avviare il procedimento di redazione del P/P

Il P/P è soggetto al procedimento di Valutazione ambientale – VAS, come previsto al punto degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS.

Messa a disposizione del pubblico**(fac simile F)**VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
AVVISO DI DEPOSITO

del P/P unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica

Vista la Legge regionale (atto normativo che ha previsto il P/P)

Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale della Lombardia

Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. del

Visto l'Avviso di avvio del procedimento

si rende noto

che il P/P unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica sono depositati presso in libera visione sino al

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.

La documentazione va presentata a

Parere motivato**(fac simile G)**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

Visto l'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS;

Preso atto che:

- a) con comunicazione in data è stato dato avvio al procedimento di formazione del P/P e della Valutazione ambientale;
- b) in data, con atto sono stati individuati:
 - i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (elenco).
 - l'autorità competente in materia di SIC e ZPS

- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione
 - i settori del pubblico interessati all’iter decisionale (elenco).....
 - le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni
- c) che in data è stata convocata la prima conferenza di valutazione
- d) che in data è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale
- e) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione
- f) alla data del sono pervenute le osservazioni seguenti: (elenco)

Rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il P/P

Valutati gli effetti prodotti dal P/P sull’ambiente

Valutati le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta

Visti i verbali della Conferenza di Valutazione

per tutto quanto esposto

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 parere positivo/negativo circa la compatibilità ambientale del piano/programma a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni seguenti:
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

Dichiarazione di sintesi (fac simile H)

ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16, DCR 0351/13marzo 2007

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva sulla VAS, il pubblico e le autorità designate devono essere informate della decisione in merito al piano e al programma. La dichiarazione che sintetizza in che modo considerazioni di carattere ambientale siano state integrate nel piano o nel programma include anche la decisione relativa alla determinazione della conformità del piano o del programma alla direttiva Habitat.

Nella dichiarazione di sintesi l’autorità procedente:

1. riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano o programma e della valutazione ambientale (schema procedurale e metodologico – Valutazione Ambientale VAS)
2. elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione del pubblico
3. dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi
4. illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è stata scelta la proposta di P/P
5. dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale
6. dichiara come si è tenuto conto del parere motivato
7. descrive le misure previste in merito al monitoraggio

La tabella seguente evidenzia le correlazioni tra soggetti e contenuti delle diverse fasi di un processo di piano o programma e può costituire un utile riferimento per la costruzione della dichiarazione di sintesi.

Soggetti / Pubblico & Consultazione / Partecipazione

Fase		soggetti coinvolti	materiali per la consultazione	attività / modalità	tempi
0 - preparazione	avvio della procedura				
1 - orientamento	scoping				
2 - elaborazione e redazione	proposta di P/P e Rapporto Ambientale				
	messa a disposizione				
	decisione				
3 - adozione approvazione	analisi di sostenibilità delle osservazioni				
	messa a disposizione				
4 - attuazione gestione	monitoraggio				

soggetto / pubblico	tipologia di integrazione / modifica richiesta	contenuto	decisione in merito al recepimento e motivazioni

Monitoraggio

sistema di monitoraggio	descrizione	report periodici
effetti sull'ambiente		
indicatori		
valutazione degli effetti sull'ambiente delle azioni del P/P		
misure correttive		
report periodici		

Informazione circa la decisione (fac simile I)

MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO O PROGRAMMA ADOTTATO/APPROVATO
E DEL RELATIVO PARERE AMBIENTALE MOTIVATO

Vista la Legge regionale (atto normativo che ha previsto il P/P)
Vista la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. del
Visto l'Avviso di avvio del procedimento
Visto il decreto di espressione del parere ambientale motivato n. del
Vista la deliberazione di adozione/approvazione del P/P n..... del

SI RENDE NOTO

Che il piano o programma adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi, ed il relativo parere motivato
sono messi a disposizione del pubblico sul sito web all'indirizzo

Parere motivato finale (fac simile L)

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

Visti: il decreto di espressione del parere motivato n. del
- la deliberazione di adozione/approvazione del piano o programman. del
- l'avviso di messa a disposizione del pubblico del piano o programma adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e
Dichiarazione di sintesi, e del relativo parere motivato

Valutate le osservazioni pervenute e le modificazioni/integrazioni apportate al piano o programma adottato

Ritenuti non significativi gli effetti sull'ambiente prodotti dalle stesse modificazioni/integrazioni

(eventuale) VISTO il verbale della terza Conferenza di Valutazione convocata in data

Per tutto quanto esposto

DECRETA

- 1) di confermare (di esprimere), ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 e degli Indirizzi generali per la
Valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n.
VIII/351, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche, PARERE POSITIVO
(NEGATIVO) FINALE circa la compatibilità ambientale del piano/programma a condizione che si
ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni seguenti
- 2) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia (in formato digitale) ed ai seguenti
soggetti:

Dichiarazione di sintesi finale (fac simile M)

In assenza di osservazioni o di modificazioni/integrazioni del piano o programma che producono effetti non significativi sull'ambiente,
sulla salute e sul patrimonio culturale, la dichiarazione di sintesi finale è una mera riconferma del documento già predisposto.
In presenza di osservazioni e/o di modificazioni/integrazioni del piano o programma che producono invece effetti significativi, con la
conseguente necessità di provvedere ad un aggiornamento del P/P e del Rapporto Ambientale eventualmente anche avvalendosi
dell'apporto di un'ulteriore Conferenza di Valutazione, la dichiarazione di sintesi finale richiede un adeguamento dei contenuti del
documento già predisposto alla fase delle osservazioni finali.

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****DOCUMENTO DI PIANO – PGT****1. INTRODUZIONE**

- 1.1** Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Documento di Piano del PGT costituisce specificazione, degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Le disposizioni contenute del presente modello riguardante i Documenti di Piano si applicano anche alle sue varianti.

1.2 Norme di riferimento generali

Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 8/168;
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 8/351 (di seguito Indirizzi generali);
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole.

Il Documento di Piano (di seguito DdP), ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e del punto 4.5 degli Indirizzi generali, è sempre soggetto a VAS.

Le varianti al Documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di esclusione dalla VAS.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Soggetti del procedimento

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata con atto formale reso pubblico mediante inserzione WEB (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata:

- all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) Sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾;
- b) Sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montana;
 - Comuni confinanti;
- c) contesto transfrontaliero
 - Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al DdP, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato, a seconda delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

- a) *Conferenza di Verifica*,
Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di variante di DdP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.
- b) *Conferenza di Valutazione*
La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:
 - la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
 - la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di variante di AdP e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004);

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (DdP e Valutazione Ambientale VAS) volto ad informare e a coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di piano o di programma e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora si intenda procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema generale – Verifica di esclusione**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di DdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione della variante del DdP (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e su web (vedi allegato 3).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di Variante del DdP e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di variante del DdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche della variante, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura la variante influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi alla variante;*
- *la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. variante connessa alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) il documento di sintesi della proposta di variante di DdP e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).
L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di variante di DdP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante di DdP al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.
La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).
In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante di DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.
L'adozione e/o approvazione della variante di DdP dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.
Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato (fac simile D).
Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽²⁾ (vedi allegato 3).

Schema generale – Verifica di esclusione

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi
	P0. 2 Incarico per la stesura del P/P	A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
	P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di P/P	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del P/P dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione della variante della variante di DdP dalla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

⁽²⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sasseti, 32/2 – 20124 Milano

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del DdP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale DdP - VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del DdP;
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento sull'Albo Pretorio e su WEB (vedi allegato 3), contestualmente all'avviso di cui al comma 2, dell'articolo 13, l.r. 12/2005. In tale avviso va chiaramente indicato/esPLICITATO l'avvio della VAS del DdP (fac simile E).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

6.4 Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definiscono il percorso metodologico procedurale del DdP e della relativa VAS, sulla base dello schema generale DdP - VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispongono un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.1, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del DdP e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell'allegato I della citata Direttiva:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del DdP;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del DdP;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Per il reperimento delle informazioni necessarie il Documento di Piano ed il Rapporto Ambientale si avvalgono in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità.

Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati (PTR e PTCP), il Rapporto Ambientale del PGT deve in particolare evidenziare:

- a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale
- b) l'integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale
- c) la coerenza delle azioni e degli interventi di piano.

Deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui al comma 2b dell'art. 8 della L.R. 12/05, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di:

- riqualificazione del territorio
- minimizzazione del consumo di suolo
- utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche
- ottimizzazione della mobilità e dei servizi

Proposta di DdP e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente invia la proposta di DdP e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su WEB (vedi allegato 3) la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, per 30 giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della proposta di DdP e di Rapporto Ambientale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, il DdP ed il Rapporto Ambientale al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di DdP e Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, prima della conferenza. Se necessario alla conferenza di valutazione partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di DdP e di Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del DdP valutato. L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione

L'autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.2);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.

Il parere motivato e il provvedimento di adozione e la relativa documentazione sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati, se necessario transfrontalieri, che hanno partecipato alle consultazioni. Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, l.r. 12/2005 e del punto 5.16 degli Indirizzi generali, provvede a:

- a) depositare nella segreteria comunale e su WEB (vedi allegato 3), per un periodo continuativo di trenta giorni, gli atti di PGT con particolare riferimento a:
 - il DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
 - il parere motivato;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi generali;
- b) dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a), sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale (**fac simile i**);
- c) comunicare l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l'indicazione dell'indirizzo WEB (vedi punto 6.5) e delle sedi dove può essere presa visione della documentazione integrale;
- d) depositare la sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e dell'indirizzo WEB (vedi punto 6.5) ove può essere presa visione della documentazione integrale.

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, di cui all'art. 13, l.r. 12/2005, e comunque non inferiori a quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeduccono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 5.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del DdP motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del DdP:

- sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia ed alla regione, ai sensi del comma 10 dell'art. 13, l.r. 12/2005;
- acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi del comma 11 dell'art. 13, l.r. 12/2005;
- sono pubblicati per estratto sul WEB (vedi allegato 3).

Gli atti del DdP approvati (DdP, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽³⁾ (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti di DdP che dovessero rendersi necessarie, anche sotto la spinta di fattori esterni.

La gestione del DdP può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del DdP, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS.

⁽³⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sasseti, 32/2 – 20124 Milano

Schema generale - Valutazione Ambientale VAS

<i>Fase del DdP</i>	<i>Processo di DdP</i>	<i>Valutazione Ambientale VAS</i>
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento ⁽⁴⁾ P0. 2 Incarico per la stesura del DdP (PGT) P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT)	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT)
	P1. 2 Definizione schema operativo DdP (PGT)	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative di p/p A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di DdP (PGT)	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
	deposito della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza (se previsto)	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
Decisione	PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>	
Fase 3 Adozione approvazione	3.1 ADOZIONE il Consiglio Comunale adotta: - PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi	
	3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA - deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale- ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005	
	3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005	
	3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.	
Verifica di compatibilità della Provincia	La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.	
	PARERE MOTIVATO FINALE <i>nel caso in cui siano presentate osservazioni</i>	
	3. 5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) il Consiglio Comunale: - decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale - provvede all'adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo	
	deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); pubblicazione su web; pubblicazione dell'avviso dell'approvazione definitiva ALL'Albo pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005) ;	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione DdP P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

⁽⁴⁾ Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, l.r. 12/2005.

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****DOCUMENTO DI PIANO – PGT piccoli comuni****1. INTRODUZIONE**

- 1.1** Alla data di approvazione della presente deliberazione è all'esame del Consiglio Regionale un progetto di legge di "Ulteriori modifiche e integrazioni alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12" che, tra l'altro, prevede una radicale trasformazione degli articoli 5 e 7 della citata legge e criteri di semplificazione e di essenzialità differenziati per classi di popolazione.

Nelle more della determinazione finale del Consiglio Regionale e senza anticipare contenuti normativi, è opportuno dare alcune prime risposte di tipo metodologico-organizzativo alle domande più impellenti dei Comuni più piccoli impegnati nella redazione del nuovo PGT.

Successivi provvedimenti, alla luce del quadro normativo definitivo, potranno meglio specificare i contenuti del presente modello che costituisce una prima puntualizzazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Le disposizioni contenute del presente modello riguardante i Documenti di Piano si applicano anche alle sue varianti.

1.2 Norme di riferimento generali

Modalità per la pianificazione comunale, Deliberazione Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 8/168;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi - Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 8/351 (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 12/2005, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato in tre atti: il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole.

Il Documento di Piano (di seguito DdP), ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, l.r. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni e del punto 4.5 degli Indirizzi generali, è sempre soggetto a VAS.

Le varianti al Documento di piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di esclusione dalla VAS.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale, i Comuni accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Soggetti del procedimento

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata con atto formale reso pubblico mediante inserzione su WEB (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata:

- all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale anche il responsabile di procedimento del P/P o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'autorità competente per la VAS, relativamente agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti può essere individuata, come previsto dal comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28.12.2001, n. 448, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative, nell'organo esecutivo preposto a compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montana;
 - Comuni confinanti;
- c) contesto transfrontaliero
 - Comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

IL SUPPORTO TECNICO

Fatti salvi i casi individuati al punto 3.2, un professionista esterno all'amministrazione non può essere "Autorità competente per la VAS". In particolare non può essere responsabile dell'atto conclusivo di valutazione e della gestione del rapporto con i soggetti istituzionali competenti in materia ambientale.

La redazione del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, del documento di sintesi (per la verifica di esclusione) possono invece essere oggetto di incarico professionale, così come il supporto tecnico al processo di valutazione.

Nell'individuazione della figura professionale più idonea a tale compito è opportuno soppesare con attenzione il grado di incidenza, sul territorio interessato dal PGT, delle diverse tematiche che afferiscono all'ambiente (paesaggio, ecosistemi naturali, consumo energetico, inquinamento....), sia negli aspetti di potenzialità che di criticità.

Tale valutazione risulta spesso complessa per la molteplicità delle tematiche significative, comunque interessate dagli effetti delle scelte di un piano di governo del Territorio. In tale ipotesi, piuttosto che ipotizzare specifici approfondimenti conoscitivi monotematici può risultare più efficace la creazione di tavoli di confronto scientifico pluridisciplinare tra esperti in diverse tematiche ambientali, capaci di portare al piano il valore aggiunto dell'esperienza personale.

L'attuazione dei suddetti tavoli, non particolarmente onerosa in assoluto, può risultare ancora più efficace e vantaggiosa in caso di valutazione effettuata in forma congiunta da più comuni.

I suddetti tavoli nei piccoli Comuni possono anche consentire un incarico unico ad uno stesso professionista per la redazione del PGT e del rapporto ambientale, che costituisce in ogni caso un contenuto essenziale del piano stesso.

La percorribilità di tale ipotesi è in ogni caso condizionata dal grado di sensibilità ambientale e paesaggistica del professionista incaricato della redazione del piano.

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al DdP, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

Conferenza di Verifica,

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di DdP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di DdP e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (DdP e Valutazione Ambientale VAS) volto ad informare e a coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di piano o di programma e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora si intenda procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **Schema generale – Verifica di esclusione**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di DdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione della variante del DdP (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e su web (vedi allegato 3).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di Variante del DdP e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di variante del DdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche della variante DdP, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura la variante influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi alla variante;*
- *la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. variante connessa alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) il documento di sintesi della proposta di variante di DdP e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).
L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di variante di DdP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante di DdP al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.
La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).
In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante di DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.
L'adozione e/o approvazione della variante di DdP dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.
Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante della variante di DdP approvata. (fac simile D)

Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽¹⁾ (vedi allegato 3).

Schema generale – Verifica di esclusione

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi
	P0. 2 Incarico per la stesura del P/P	A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
	P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di P/P	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del P/P dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione della variante della variante di DdP dalla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

⁽¹⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del DdP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale DdP - VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del DdP;
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio e su WEB (vedi allegato 3), contestualmente all'avviso di cui al comma 2, dell'articolo 13, l.r. 12/2005. In tale avviso va chiaramente indicato/esplicitato l'avvio della VAS del DdP (**fac simile E**).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

6.4 Elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del DdP, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del DdP (scoping) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definiscono il percorso metodologico procedurale del DdP e della relativa VAS, sulla base dello schema generale DdP - VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispongono un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del DdP e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell'allegato I della citata Direttiva:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del DdP e del rapporto con altri pertinenti P/P;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del DdP;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del DdP;

- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Per il reperimento delle informazioni necessarie il Documento di Piano ed il Rapporto Ambientale si avvalgono in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità.

Facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale dei piani territoriali sovraordinati (PTR e PTCP), il rapporto ambientale del PGT deve in particolare evidenziare:

- a) le modalità di recepimento e di adeguamento alle peculiarità del territorio comunale
- b) l'integrazione con gli obiettivi specifici di interesse locale
- c) la coerenza delle azioni e degli interventi di piano.

Deve inoltre dimostrare come nella definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo, di cui al comma 2b dell'art. 8 della L.R. 12/05, il Piano fornisca concrete risposte agli obiettivi prioritari di:

- riqualificazione del territorio
- minimizzazione del consumo di suolo
- utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche
- ottimizzazione della mobilità e dei servizi

Proposta di DdP e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente invia la proposta di DdP e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'Autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su WEB (vedi allegato 3) la proposta di DdP, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, per 30 giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della proposta di DdP e di Rapporto Ambientale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione del DdP e del Rapporto Ambientale al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del DdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di DdP e Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, prima della conferenza. Se necessario alla conferenza di valutazione partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (Fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di DdP e di Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del DdP.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del DdP valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

6.8 Adozione del DdP e informazione circa la decisione

L'autorità procedente adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (Schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.2);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di DdP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale nel DdP.

Il parere motivato e il provvedimento di adozione e la relativa documentazione sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati, se necessario transfrontalieri, che hanno partecipato alle consultazioni. Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (**fac simile I**).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, l.r. 12/2005 e del punto 5.16 degli Indirizzi generali, provvede a:

- a) depositare nella segreteria comunale e su WEB (vedi allegato 3), per un periodo continuativo di trenta giorni, gli atti di PGT con particolare riferimento a:
 - il DdP adottato corredato da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
 - il parere motivato;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi generali;
- b) dare comunicazione del deposito degli atti di cui alla lettera a), sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale (**fac simile i**);
- c) comunicare l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, con l'indicazione dell'indirizzo WEB (vedi punto 6.5) e delle sedi dove può essere presa visione della documentazione integrale;
- d) depositare la sintesi non tecnica, in congruo numero di copie, presso gli uffici della Provincia e della Regione, con indicazione delle sedi e dell'indirizzo WEB (vedi punto 6.5) ove può essere presa visione della documentazione integrale.

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PGT, di cui all'art. 13, l.r. 12/2005, e comunque non inferiori a quarantacinque giorni dalla pubblicazione della notizia di avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato finale e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeduccono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (**fac simile L**).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 5.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del P/P motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del DdP:

- sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia ed alla regione, ai sensi del comma 10 dell'art. 13, l.r. 12/2005;
- acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi del comma 11 dell'art. 13, l.r. 12/2005;
- sono pubblicati per estratto sul WEB (vedi allegato 3).

Gli atti del DdP approvati (P/P, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽³⁾ (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti di DdP che dovessero rendersi necessarie, anche sotto la spinta di fattori esterni.

La gestione del DdP può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del DdP, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS.

⁽³⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sasseti, 32/2 – 20124 Milano

Schema generale – Valutazione Ambientale VAS

<i>Fase del DdP</i>	<i>Processo di DdP</i>	<i>Valutazione Ambientale VAS</i>
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento ⁽⁴⁾ P0. 2 Incarico per la stesura del DdP (PGT) P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione Autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del DdP (PGT) P1. 2 Definizione schema operativo DdP (PGT) P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel DdP (PGT) A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di DdP P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli P2. 4 Proposta di DdP (PGT)	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale A2. 2 Analisi di coerenza esterna A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative di p/p A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto) A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
Conferenza di valutazione	Messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di DdP (PGT), del Rapporto Ambientale per trenta giorni Notizia all'Albo pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e delle pubblicazione su WEB Comunicazione delle messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e soggetti territorialmente interessati Invio dello Studio di Incidenza all'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (se previsto)	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di DdP e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
Decisione	PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>	
Fase 3 Adozione approvazione	3. 1 ADOZIONE il Consiglio Comunale adotta: - PGT (DdP, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi 3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / INVIO ALLA PROVINCIA - deposito degli atti del PGT (DdP, Rapporto Ambientale, Dichiarazione di sintesi, Piano dei Servizi e Piano delle Regole) nella segreteria comunale – ai sensi del comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione in Provincia – ai sensi del comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005 - trasmissione ad ASL e ARPA – ai sensi del comma 6 – art. 13, l.r. 12/2005 3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI – ai sensi comma 4 – art. 13, l.r. 12/2005 3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.	
Verifica di compatibilità della Provincia	La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DdP con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente – ai sensi comma 5 – art. 13, l.r. 12/2005.	
	PARERE MOTIVATO FINALE	
	3. 5 APPROVAZIONE (ai sensi del comma 7 – art. 13, l.r. 12/2005) il Consiglio Comunale: - decide sulle osservazioni apportando agli atti del PGT le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni, predisponendo ed approvando la dichiarazione di sintesi finale; - provvede all'adeguamento del DdP adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all'art. 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo; - deposito nella segreteria comunale ed invio alla Provincia e alla Regione (ai sensi del comma 10, art. 13, l.r. 12/2005); - pubblicazione su web; - pubblicazione dell'avviso dell'approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi del comma 11, art. 13, l.r. 12/2005).	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione DdP P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

⁽⁴⁾ Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, l.r. 12/2005.

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. INTRODUZIONE

1.0 Il presente modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito PTCP) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

1.1 Norme di riferimento generali

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 8/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

La valutazione ambientale si applica al PTCP ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/2005 e successive modifiche e del punto 4.5 degli Indirizzi generali.

Le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per queste varianti minori si procede a verifica di esclusione dalla VAS.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

Si procede altresì a verifica di esclusione dalla VAS per le varianti generate da piani di settore (es. PIF, PST, Piani Rifiuti,) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (l.r. 12/05, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Soggetti del procedimento

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Sono inoltre soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali)
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

La Provincia, in qualità di autorità procedente, individua con atto formale reso pubblico mediante inserzione su WEB (vedi allegato 3), l'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali.

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

È altresì possibile che l'autorità competente per la VAS sia individuata, in un team interdisciplinare che comprenda oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale (i dirigenti e o responsabile delle strutture a ciò predisposte) anche il responsabile di procedimento del PTCP o da altri aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale della Provincia.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽²⁾;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Province confinanti;
 - Comunità Montane;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PTCP, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione attraverso la Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

- a) *Conferenza di Verifica*,
Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di variante PTCP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.
- 1) *Conferenza di Valutazione*
La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:
 - la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
 - la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di piano e di rapporto ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto ad informare i soggetti, anche non istituzionali, ove necessario anche transfrontalieri, interessati alla decisione per consentirne l'espressione dei diversi punti di vista. L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

⁽²⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004);

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema generale – Verifica di esclusione**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di variante del PTCP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione della variante di PTCP (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del PTCP.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di variante di PTCP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche della variante, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura la variante influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi alla variante;*
- *la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) il documento di sintesi della proposta di variante di PTCP e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di variante di PTCP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante di PTCP al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'adozione e/o approvazione della variante di PTCP dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante della variante approvata (fac simile D).

Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽³⁾ (vedi allegato 3).

Schema generale – Verifica di esclusione

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi
	P0. 2 Incarico per la stesura del P/P P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di P/P	A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del P/P	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo P/P	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di variante di PTCP e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di variante di PTCP e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'esclusione o meno della variante di PTCP dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione della variante di PTCP dalla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

⁽³⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sasseti, 32/2 – 20124 Milano

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PTCP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale PTCP - VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del PTCP e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PTCP;
8. pubblicazione e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata contestualmente al procedimento di predisposizione del PTCP, mediante pubblicazione dell'avviso di avvio di procedimento su WEB (vedi allegato 3). Nell'avviso va chiaramente indicato/esplicitato l'avvio della VAS del PTCP (**Fac simile E**).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

6.4 Elaborazione del PTCP e del rapporto ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PTCP, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PTCP (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definiscono il percorso metodologico procedurale del p/p e della relativa VAS, sulla base dello schema generale PTCP - VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispongono un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PTCP e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PTCP e del rapporto con altri pertinenti P/P;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PTCP;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PTCP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PTCP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PTCP;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di PTCP e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente invia la proposta di PTCP e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.1, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione del pubblico (Fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su WEB (vedi allegato 3) la proposta di PTCP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per trenta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione su WEB e ne dà comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati al punto 6.3, il PTCP ed il Rapporto Ambientale al fine dell'espressione del parere che deve essere inviato entro quarantacinque giorni dal deposito, all'autorità competente ed all'autorità procedente.

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PTCP, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di PTCP e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione ed inviata ai soggetti ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (Fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PTCP e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PTCP.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico;
- il parere della conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette (comma 3, art. 17, l.r. 12/2005).;

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del PTCP valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

6.8 Adozione del PTCP e informazione circa la decisione

L'autorità procedente adotta il PTCP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PTCP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PTCP e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PTCP.

Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (Fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta osservazioni

L'autorità procedente ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 17, l.r. 12/2005 e del punto 5.16 degli Indirizzi generali, provvede a:

- a) depositare per trenta giorni presso la segreteria della provincia (comma 4, art.17, l.r. 12/2005) e pubblicare su WEB:
 - il provvedimento di adozione, il PTCP adottato, il Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
 - il parere motivato;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - il sistema di monitoraggio (punto 5.18 - Indirizzi generali);
- b) pubblicare il provvedimento di adozione per trenta giorni presso l'Albo Pretorio dei comuni e degli altri enti locali interessati, con l'indicazione dell'indirizzo WEB e della sede dove è possibile prendere visione degli elaborati (comma 4, art.17, l.r. 12/2005);
- c) pubblicare il provvedimento di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione (comma 5, art.17, l.r. 12/2005);
- d) comunicare l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali consultati;
- e) depositare la sintesi non tecnica in congruo numero di copie presso gli uffici dei comuni interessati con l'indicazione del sito WEB e delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia di cui al punto c), chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PTCP adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Formulazione parere motivato finale e approvazione finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del PTCP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (**fac simile L**).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PTCP motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (**schema M**).

Gli atti del PTCP, ai sensi del comma 10 dell'art. 17, l.r. 12/2005:

- acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- sono depositati presso la segreteria provinciale;
- sono inviati per conoscenza alla Giunta regionale;
- sono pubblicati per estratto sul web (vedi allegato3).

Gli atti del PTCP approvati (PTCP, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽⁴⁾ (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

Nel caso di P/P gerarchicamente ordinati, il PTCP dà indicazioni ai successivi livelli per l'applicazione delle norme, allo scopo di razionalizzare il procedimento e di evitare duplicazioni nella valutazione ambientale.

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti di PTCP che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni.

La gestione del PTCP può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del PTCP, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

⁽⁴⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sasseti, 32/2 – 20124 Milano

Schema 1 ...- Valutazione Ambientale VAS

Fase del PTCP	Processo di PTCP	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del PTCP P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del PTCP	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel PTCP
	P1. 2 Definizione schema operativo PTCP	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di PTCP	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
		A2. 5 Analisi di coerenza interna
		A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)	
	P2. 4 Proposta di PTCP	A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) della proposta di P/P, di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica invio della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS		
Acquisizione del parere della conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette di cui al comma 3, art. 17, l.r. 12/2005 (espresso entro novanta giorni dalla richiesta);		
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PTCP e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
Fase 3 Adozione Approvazione	3.1 Adozione (comma 3, art. 17 l.r. 12/2005) il Consiglio Provinciale adotta il PTCP, il Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica e la Dichiarazione di sintesi	
	3.2 Pubblicazione e Deposito Il PTCP è pubblicato tramite deposito per 30 gg presso la segreteria della provincia (comma 4) Il provvedimento di adozione è: • pubblicato per 30 gg presso l'albo dei comuni e degli altri enti locali interessati (comma 4) • pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (comma 5) Il PTCP è inviato alla Giunta Regionale (comma 7).	
	3.3 Osservazioni entro 60 gg dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia chiunque abbia interesse può presentare osservazioni (comma 6).	
	3.4 Esame osservazioni e formulazione controdeduzioni (comma 8 art. 17 l.r. 12/2005) La Giunta Provinciale: • esamina le osservazioni - contributi pervenuti e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità. • recepisce le eventuali indicazioni regionali (comma 7). • trasmette al Consiglio Provinciale la proposta	
	PARERE MOTIVATO FINALE predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente	
	3.5 Approvazione (comma 9, art. 17 l.r. 12/2005) Il Consiglio Provinciale, esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche ed il parere espresso dalla conferenza, decide in merito ed approva il PTCP entro 120 gg approva il PTCP unitamente al Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica e la Dichiarazione di sintesi.	
	3.6 Informazione circa la decisione La Giunta Provinciale: • pubblica l'avviso dell'approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione • deposita presso la segreteria provinciale • invia per conoscenza alla Giunta regionale. • pubblica su sito web (vedi articolo 3)	
	Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione p/p P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (di seguito PTC – Parco) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";

Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 "Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 8/351 (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

Il PTC del Parco è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti condizioni:

- a. ricade nel "Settore della destinazione dei suoli" (come indicato alla lettera L1 allegato A degli Indirizzi generali) e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
- b. si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE (punto 4.4 – Indirizzi generali). Ritenere dunque che un piano abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE, fa scattare l'applicazione della Direttiva sulla VAS.

2.2 Verifica di esclusione dalla VAS

Sono soggetti a Verifica di esclusione *dalla* VAS:

- le varianti al PTC del Parco, non ricomprese nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti (categorie indicate nell'allegato I o /nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE - punto 4.6 e 4.7 – Indirizzi generali);
- i piani di settore non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti (categorie indicate nell'allegato I o /nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE - punto 4.6 e 4.7 - Indirizzi generali).

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente – ente gestore del parco;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico.

Qualora il PTC – Parco/variante al PTC – Parco/Piano di Settore del PTC – Parco si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'Autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata con atto formale reso pubblico mediante inserzione su WEB (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

È altresì possibile che l'autorità competente per la VAS sia individuata, in un team interdisciplinare che comprenda oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale (i dirigenti e o responsabile delle strutture a ciò predisposte) anche il responsabile di procedimento del P/P o da altri aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di bacino
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica esprimere un parere, mediante apposito verbale, in merito al documento di sintesi della proposta di Variante / Piano di Settore del PTC-Parco (vedi punto 5.4), contenente le informazioni e i dati necessari alla

verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping del PTC – Parco (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PTC – Parco e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di incidenza).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (P/P e valutazione ambientale VAS) volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di PTC – Parco e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di esclusione è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale PTC Parco-Verifica di esclusione:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di Variante / Piano attuativo del PTC – Parco contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione della Variante / Piano di Settore del PTC – Parco (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (se previsto per legge).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di Variante / Piano di Settore del PTC del Parco e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispose un documento di sintesi della proposta di Variante / Piano attuativo del PTC – Parco contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura la Variante / il Piano di Settore del PTC – Parco stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura la Variante / il Piano di Settore del PTC – Parco influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza della Variante / il Piano di Settore del PTC – Parco per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi alla Variante / al Piano di Settore del PTC – Parco;*
- *la rilevanza della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) **per almeno 30 giorni** il documento di sintesi della proposta di Variante / Piano attuativo del PTC del Parco e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell'avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente. (fac simile B)

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di Variante / Piano di Settore del PTC – Parco e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre la Variante / il Piano di Settore del PTC – Parco al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C).

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'adozione e/o approvazione della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3) per almeno trenta giorni. Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante della proposta di Variante / Piano di Settore del PTC -Parco adottato e/o approvato. (fac simile D)

Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽³⁾ (vedi allegato 3).

⁽³⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

Schema generale PTC del Parco - Verifica di esclusione

Fase Variante/Piano di settore PTC – Parco	Variante/Piano di Settore del PTC – Parco	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento ⁽²⁾ P0. 2 Incarico per la stesura della Variante / Piano di settore del PTC - Parco P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento di sintesi preliminare della proposta di Variante/Piano di Settore del PTC – Parco	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali della Variante/ del Piano di Settore del PTC espressi in un documento di sintesi preliminare contenente le informazioni richieste nell'allegato II, Direttiva 2001/42/CE	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione dello schema operativo della Variante/ del Piano di Settore del PTC- Parco	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
Conferenza di verifica	Messa a disposizione del documento di sintesi della proposta di Variante/Piano di Settore del PTC del Parco e determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE (30 giorni)	
	Verbale conferenza in merito all'esclusione o meno della Variante / del Piano di Settore del PTC – Parco dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di escludere o non escludere la Variante / il Piano di Settore del PTC – Parco dalla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su WEB	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PTC del Parco è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **Schema generale PTC Parco – VAS**:

- 1. avviso di avvio del procedimento;
- 2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
- 3. elaborazione e redazione del PTC del Parco e del Rapporto Ambientale;
- 4. messa a disposizione;
- 5. convocazione conferenza di valutazione;
- 6. formulazione parere motivato;
- 7. adozione del PTC del Parco;
- 8. deposito e raccolta delle osservazioni;
- 9. approvazione PTC del parco;
- 10. gestione e monitoraggio.

Le indicazioni contenute ai punti seguenti valgono anche per le Varianti / i Piani di Settore del PTC del Parco che a seguito del procedimento di Verifica, descritto al punto 5 precedente, non sono stati esclusi dalla VAS. Quindi, per quanto riguarda le Varianti / i Piani di Settore dei PTC del Parco, il cui procedimento di VAS è stato preceduto da quello di Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica devono essere utilizzate nel procedimento di VAS, anche al fine di evitare duplicazioni.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS del PTC del Parco è avviata contestualmente all'avvio del processo di redazione del PTC mediante pubblicazione su WEB. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio della VAS (fac simile E).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;

⁽²⁾ Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, l.r. 12/2005.

- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

6.4 Elaborazione e redazione del PTC del Parco e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PTC del Parco, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del PT-Parco (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definiscono il percorso metodologico procedurale del PTC del Parco e della relativa VAS, sulla base dello schema A2.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispongono un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elaborano il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (Allegato I), sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PTC del Parco e del rapporto con altri pertinenti P/P;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PTC del Parco;*
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PTC del Parco, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PTC del Parco, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PTC del Parco;*
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di PTC del Parco e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente invia la proposta di PTC del Parco e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.1, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su WEB (vedi allegato 3) la proposta di PTC del Parco, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica per trenta giorni.

Inoltre l'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della proposta di PTC del Parco e del Rapporto Ambientale mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente e su WEB (vedi allegato 3).

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati al punto 6.3, il PTC del Parco ed il Rapporto Ambientale al fine dell'espressione dei pareri. I pareri devono essere trasmessi, entro quarantacinque giorni dal deposito, all'autorità competente ed all'autorità procedente.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PTC del Parco, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di PTC del Parco e del Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a disposizione e inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, prima dell'adozione/approvazione formula il parere ambientale motivato.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato di massima deve contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PTC del Parco alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del Rapporto Ambientale;
- alla coerenza interna ed esterna del PTC del Parco;
- alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

6.8 Adozione del PTC del Parco e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente adotta il PTC del Parco e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PTC del Parco e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni, in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PTC del Parco e il sistema di monitoraggio;
- in che modo il parere ambientale motivato è stato integrato nel PTC del Parco.

Il parere motivato, il provvedimento di adozione e la relativa documentazione sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati, se necessario anche transfrontalieri, che hanno partecipato alle consultazioni. Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente pubblica il PTC del Parco agli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani, con l'indicazione della sede e dell'indirizzo WEB (vedi punto 6.5) dove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi la proposta è trasmessa alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni deliberate dall'ente gestore (comma 1, art. 19 l.r. 86/1983).

L'autorità procedente deposita altresì la sintesi non tecnica presso gli uffici tecnici degli enti territorialmente interessati dal PTC del Parco o dagli effetti della sua attuazione unitamente all'indicazione delle sedi e dell'indirizzo WEB (vedi punto 6.5) ove può essere presa visione della documentazione integrale.

6.10 Formulazione parere motivato finale e approvazione PTC del parco

Qualora nel corso dell'iter di approvazione del PTC del Parco, successivamente al provvedimento di adozione, emerga la necessità, anche a seguito di accoglimento di osservazioni presentate, di una rielaborazione parziale del PTC del Parco o di ulteriori approfondimenti delle analisi e valutazioni ambientali, l'autorità procedente richiede l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e dispone la convocazione della conferenza di valutazione volta all'esame e formulazione del parere previsto.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PTC del Parco è di competenza della Regione Lombardia. Sulla base di tutto quanto effettuato dall'autorità procedente, cioè l'Ente gestore del Parco, la Regione Lombardia predispone il provvedimento di approvazione definitiva il quale motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente esaminano le osservazioni pervenute alla Giunta regionale e formulano il parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate è predisposta la dichiarazione di sintesi finale che riconferma le determinazioni assunte al punto 6.8 e attesta l'assenza di osservazioni.

Gli atti del PTC del Parco sono:

- depositati presso gli uffici della Giunta Regionale e degli Enti consorziati del Parco;
- pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su WEB (vedi allegato 3).

Gli atti del PTC approvati (PTC, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Direzione Generale Territorio ed Urbanistica – Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sasseti, 32/2-20124 Milano

6.11 Gestione e monitoraggio

Al PTC del Parco possono seguire diversi Piani di Settore che dettagliano maggiormente alcuni aspetti e contenuti del PTC. Nella VAS del PTC del Parco devono essere già presenti delle indicazioni per i successivi livelli per l'applicazione del presente modello, allo scopo di razionalizzare il procedimento e di evitare duplicazioni nella valutazione.

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, l'autorità procedente, cioè l'Ente gestore del Parco effettua le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti del PTC del Parco che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni.
La gestione del PTC del Parco può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del PTC, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS.

Schema PTC di Parco - Valutazione Ambientale VAS

Fase del PTC	Processo di PTC del Parco	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione <i>autorità procedente</i>	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del PTC – Parco P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 2 Individuazione Autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento <i>autorità procedente</i>	P1. 1 Orientamenti iniziali del PTC – Parco P1. 2 Definizione schema operativo del PTC – Parco P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel PTC – Parco A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto A1. 3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)
Conferenza di valutazione <i>autorità procedente</i>	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione <i>autorità procedente</i>	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PTC – Parco	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative di PTC – Parco e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di incidenza delle scelte del PTC – Parco sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di PTC – Parco	A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica
	Messa a disposizione e pubblicazione su WEB (trenta giorni) della proposta di PTC – Parco, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica invio della documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale e enti interessati invio Studio di Incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di PTC del Parco e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
	PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente</i>	
Fase 3 Adozione approvazione <i>autorità procedente</i>	3. 1 ADOZIONE - PTC - Parco - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi	
	3. 2 Pubblicazione per 30gg Albi degli Enti consorziati, avviso su 2 quotidiani e su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.	
	3. 3 Raccolta osservazioni nei 60gg successivi	
	3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità.	
	PARERE MOTIVATO FINALE	
Approvazione finale <i>Regione Lombardia</i>	3.5. APPROVAZIONE - PTC – Parco; - Rapporto Ambientale; - Dichiarazione di sintesi finale; Aggiornamento del PTC del Parco in rapporto all'accoglimento delle osservazioni	
Fase 4 Attuazione Gestione <i>Autorità procedente</i>	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione PTC - Parco P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Azioni correttive ed eventuale retroazione	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale dei Piani di Indirizzo Forestale (di seguito PIF) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Riveste carattere di sperimentaltà e pertanto è modificabile ove necessario.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale" (di seguito l.r. 27/2004);

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

La valutazione ambientale si applica ai PIF ai sensi del punto 4.2 degli Indirizzi generali.

2.2 Verifica di esclusione dalla VAS

La Verifica di esclusione dalla VAS si effettua per le eventuali Varianti del PIF, ai sensi dei punti 4.6 e 4.7 degli Indirizzi generali, al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione delle Varianti del PIF con la Valutazione Ambientale VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

L'autorità procedente è la Provincia o la Comunità montana o l'Ente gestore del parco, ai sensi della l.r. 27/2004.

Qualora il PIF debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

È altresì possibile che l'autorità competente per la VAS sia individuata, in un team interdisciplinare che comprenda oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale (dirigenti o responsabili di strutture a ciò predisposte) anche il responsabile di procedimento del PIF o da altri aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale del comune.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA
 - ASL
 - Enti gestori aree protette
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione
 - Provincia
 - Comunità Montane
 - Comuni
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Province confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PIF, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, alle ricadute derivanti dalle scelte della Variante del PIF / del PIF, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

- a) Conferenza di Verifica
Spetta alla conferenza esprimersi, mediante apposito verbale, in merito al documento di sintesi della proposta di Variante del PIF (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.
- b) Conferenza di Valutazione
La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:
 - la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
 - la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di PIF e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004).

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di PIF e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione (screening) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PIF – Verifica di esclusione**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di Variante al PIF contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione di Variante del PIF e della Verifica di esclusione dalla VAS (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3), sull'Albo Pretorio dei Comuni consorziati e sul BURL (se previsto per legge).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto formale reso pubblico (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di Variante del PIF e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di Variante del PIF contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del PIF, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il PIF stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il PIF influenza altri PIF, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del PIF per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al PIF;
- la rilevanza del PIF per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) il documento di sintesi della proposta di Variante del PIF e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell'avvenuta messa a disposizione ne dà notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (fac simile B).

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, gli enti territorialmente interessati ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di Variante del PIF e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la Variante del PIF al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della Variante del PIF, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'adozione e/o approvazione della Variante del PIF dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione è pubblicato su web (vedi allegato 3), dove sarà tenuto a disposizione del pubblico per almeno trenta giorni.

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante della Variante del PIF adottato e/o approvato (fac simile D).

Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽²⁾ (vedi allegato 3).

Schema PIF – Verifica di esclusione

Fase della Variante del PIF	Processo della Variante del PIF	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento della Variante del PIF P0. 2 Incarico per la stesura della Variante del PIF P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento di sintesi della proposta della Variante del PIF	A0. 1 Incarico per la predisposizione del documento di sintesi A0. 2 Individuazione dell'autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali della Variante, derivati dalle indicazioni del PTCP nell'ambito del quale il PIF traccia le proprie linee di sviluppo P1. 2 Definizione schema operativo per il PIF	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic) A1. 2 Definizione dello schema operativo per la Verifica e mappatura dei soggetti interessati e del pubblico coinvolti A1. 3 Documento di sintesi della proposta della Variante e determinazione degli effetti significativi sull'ambiente – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della Variante del PIF e determinazione dei possibili effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'esclusione o meno della Variante del PIF dalla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione del P/P dalla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e messa a disposizione del provvedimento su web.	

⁽²⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIF (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PIF è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PIF – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PIF e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PIF;
8. deposito e raccolta delle osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto da quello di Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su web (vedi allegato 3) e sul BURL (se previsto per legge). Quindi se previsto per il PIF, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS (fac simile E).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

6.4 Elaborazione e redazione del PIF e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PIF, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del PIF (scoping) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del PIF e della relativa VAS, sulla base dello schema PIF – VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispose un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PIF e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PIF e del rapporto con altri pertinenti P/P;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PIF;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PIF, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PIF, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.

- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PIF;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di PIF e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di PIF e Rapporto Ambientale, per la consultazione, ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di PIF, Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per trenta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, il PIF ed il Rapporto Ambientale al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PIF, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di PIF e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PIF e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PIF.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del PIF valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso.

6.8 Adozione/approvazione del PIF e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente adotta il PIF e predispose la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PIF e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PIF e il sistema di monitoraggio;
- in che modo il parere motivato è stato integrato nel PIF.

Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

6.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:

- a. deposita presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3):
 - il provvedimento di adozione unitamente al PIF adottato, il Rapporto Ambientale ed il parere motivato;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi generali;
- b. deposita la sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia e dei comuni consorziati;
- c. comunica l'avvenuto deposito del PIF adottato e del relativo Rapporto Ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, cioè ai comuni consorziati, con indicazione delle sedi dove può essere presa visione della documentazione integrale.

Entro i termini previsti dalle specifiche norme del PIF, e comunque non inferiori a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del PIF adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

6.10 Approvazione definitiva, formulazione parere ambientale motivato e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del PIF e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 6.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PIF motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del PIF sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3).

Gli atti del PIF approvati (PIF, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia (vedi allegato 3).

6.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel PIF o nella Variante.

Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dalle azioni messe in campo dal PIF o dalla Variante, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il PIF o la Variante si è posto/a.

Inoltre deve permettere di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti affinché si possano adottare le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio, l'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, esplicitano i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema PIF – Valutazione Ambientale VAS

Fase del PIF	Processo del PIF	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione <i>autorità procedente</i>	P0. 1 Pubblicazione avviso su BURL e all'albo pretorio dei comuni consorziati P0. 2 Incarico per la stesura del PIF o della Variante P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento <i>autorità procedente</i>	P1. 1 Orientamenti iniziali del PIF, derivati dalle indicazioni del PTCP nell'ambito del quale il PIF traccia le proprie linee di sviluppo P1. 2 Definizione schema operativo per il PIF P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'autorità procedente su territorio e ambiente	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel PIF A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolti A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione <i>autorità procedente</i>	P2. 1 Determinazione obiettivi generali P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PIF (utilizzando l'inventario forestale e la carta forestale come base importante di riferimento) P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative P2. 4 Proposta di PIF	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale A2. 2 Analisi di coerenza esterna (le linee guida e gli indirizzi del PIF devono essere coerenti con le indicazioni e le azioni strategiche individuate dal relativo PTCP) A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Confronto e selezione delle alternative A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di Rete Natura 2000 A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) della proposta di PIF, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
Conferenza di valutazione <i>autorità procedente</i>	valutazione della proposta di PIF e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
Decisione <i>autorità procedente</i>	PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente</i>	
Fase 3 Adozione <i>autorità procedente</i>	3.1 ADOZIONE la Provincia o la Comunità Montana o l'Ente gestore del parco adotta: - PIF - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi 3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / RACCOLTA OSSERVAZIONI Deposito presso i propri uffici il PIF, il Rapporto Ambientale, a dichiarazione di sintesi e il sistema di monitoraggio (almeno 45 giorni). Deposito della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia e dei Comuni consorziati. Comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con le indicazioni della sede dove può essere presa visione della documentazione integrale. 3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI 3.4 Controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito di analisi di sostenibilità 3.5 Acquisizione parere obbligatorio della Regione Lombardia art. 8, comma 4 l.r. 27/2004	
	PARERE AMBIENTALE MOTIVATO FINALE	
Approvazione <i>Provincia</i>	3.5 APPROVAZIONE la Provincia approva: - PIF - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi finale	
Fase 4 Attuazione Gestione <i>autorità procedente</i>	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione PIF P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PIANO ITTICO PROVINCIALE****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Ittico Provinciale (di seguito Piano Ittico) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia" (di seguito l.r. 12/2001);

Regolamento Regionale 22 maggio 2003, n. 9 "Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 – Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia" (di seguito R.R. 9/2003);

Documento tecnico regionale per la gestione ittica (deliberazione Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. VII/20557) (di seguito D.G.R. VII/20557 del 11 febbraio 2005);

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano Ittico, ai sensi del punto 4.2 degli Indirizzi generali.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il Piano Ittico debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
- ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004).

- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Province confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano Ittico, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di Piano Ittico e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano Ittico e Valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di Piano Ittico e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO ITTICO (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano Ittico è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano Ittico – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del Piano Ittico;
8. deposito e raccolta osservazioni;
9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su web (vedi allegato 3) e sul BURL (se previsto per legge). Quindi, se previsto per il Piano Ittico, è opportuno che avvenga contestualmente. In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS (fac simile E).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione e redazione del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano Ittico, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano Ittico (scoping) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del Piano Ittico e della relativa VAS, sulla base dello schema generale VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano Ittico e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Ittico e del rapporto con altri pertinenti Piano Ittico;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano Ittico;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Ittico, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano Ittico, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano Ittico;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano Ittico, Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per trenta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della pubblicazione su web.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano Ittico ed del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano Ittico, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1). Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di Piano Ittico e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Ittico.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano Ittico valutato.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

5.8 Adozione/approvazione del Piano Ittico e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente adotta/approva il Piano Ittico e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Ittico e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano Ittico e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano Ittico.

Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

5.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente, ai sensi del punto 5.16 degli Indirizzi generali:

- a. deposita presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3):
 - il provvedimento di adozione unitamente al Piano Ittico adottato, il Rapporto Ambientale e il parere motivato;

- la dichiarazione di sintesi;
 - il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi generali;
- b. deposita la Sintesi non tecnica presso gli uffici dei Comuni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal Piano Ittico o dagli effetti della sua attuazione con indicazione delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;
- c. comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di Piano Ittico, e comunque non inferiori a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione del Piano Ittico adottato e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del Piano Ittico e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del ambientale motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 5.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Ittico motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del Piano Ittico sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3).

Gli atti del Piano Ittico approvati (Piano Ittico, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽²⁾ (vedi allegato 3).

5.11 Gestione e monitoraggio

Nel caso di Piani Ittici gerarchicamente ordinati, il Piano Ittico di livello gerarchico più alto fornisce indicazioni ai successivi livelli per l'applicazione del presente modello, allo scopo di razionalizzare il procedimento e di evitare duplicazioni nella valutazione.

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Ittico al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

La gestione del Piano Ittico può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Piano Ittico, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

⁽²⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sasseti, 32/2 – 20124 Milano

Schema Piano Ittico – Valutazione Ambientale VAS

Fase del Piano Ittico	Processo di Piano Ittico	Valutazione Ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano Ittico P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano Ittico P1. 2 Definizione schema operativo Piano Ittico P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano Ittico A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di Piano Ittico P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli P2. 4 Proposta di Piano Ittico	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale A2. 2 Analisi di coerenza esterna A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi costruzione e selezione degli indicatori A2. 4 Valutazione delle alternative di Piano Ittico e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto) A2. 8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) della proposta di Piano Ittico, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di Piano Ittico e del Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
	PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i>	
Fase 3 Adozione Approvazione	3. 1 ADOZIONE • Piano Ittico • Rapporto Ambientale • Dichiarazione di sintesi 3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / TRASMISSIONE Deposito presso i propri uffici il Piano Ittico, il Rapporto Ambientale, il parere motivato, la dichiarazione di sintesi e il sistema di monitoraggio (almeno 45 giorni). Deposito della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia e dei Comuni. Comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.	
	3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI	
	3. 4 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute, a seguito di analisi di sostenibilità, ed eventuale convocazione della Conferenza di Valutazione.	
	PARERE MOTIVATO FINALE	
	3. 5 APPROVAZIONE • Piano Ittico • Rapporto Ambientale • Dichiarazione di sintesi finale Aggiornamento degli atti del P/P in rapporto all'eventuale accoglimento delle osservazioni.	
	3. 6 Deposito degli atti presso gli uffici dell'Autorità procedente e informazione circa la decisione	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione Piano Ittico P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (di seguito PPGR) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (D.C.R. 351/2007)) alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Le province, sulla base del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRFR) disciplinato dall'art. 19 della l.r. 26/2003, elaborano con il concorso dei comuni i Piani provinciali di gestione dei rifiuti Urbani e Speciali (PPGR), ai sensi dell'art. 20 della l.r. 26/2003, nella logica della programmazione integrata dei servizi, nel rispetto dei principi di tutela della salute individuale e collettiva e della salvaguardia ambientale e garantendo la competitività del servizio.

Al comma 2, art. 20 della l.r. 26/2003 è previsto che i piani provinciali, in considerazione degli effetti significativi sull'ambiente che possono discendere dalle disposizioni in essi contenute, siano supportati dalla valutazione ambientale provinciale, che integra, in particolare con le informazioni di cui all'allegato 1, lettere f), g) e h) della Direttiva 2001/42/CE, la valutazione già compiuta dalla Regione.

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;

Legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 – Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti;

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, (di seguito Indirizzi generali).

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

La VAS è prevista per il PPGR, perché ricade nel settore della gestione dei rifiuti e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, ai sensi del punto 4.2 lettera a) degli Indirizzi generali.

La VAS è prevista per il PPGR, per il quale, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (e della Direttiva 79/409/CEE) così come definito al punto 4.2 lettera b). Lo studio di incidenza e la conseguente valutazione di incidenza, espressa dall'autorità preposta, sono integrate nella VAS come parte tematica autonoma.

I piani provinciali hanno efficacia quinquennale e sono sottoposti a revisione ordinaria ogni cinque anni. La prassi insegna che, durante i cinque anni si attuano difficilmente e molto lentamente le previsioni impiantistiche pertanto, decorso il termine si procede ad una totale revisione dello strumento; quest'operazione, nei contenuti, non si configura come "variante" piuttosto come un "nuovo PPGR", pertanto soggetto a VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora PPGR si raccordi con altre procedure, come previsto dall'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata con atto formale reso pubblico mediante inserzione su WEB (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

È altresì possibile che l'autorità competente per la VAS sia individuata in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale (i dirigenti e o responsabile delle strutture a ciò predisposte), anche il responsabile di procedimento del P/P o da altri soggetti aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell'autorità procedente.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Province;
 - Comunità Montane;
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al p/p, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, è attivata la Conferenza di Valutazione.

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004).

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

La Conferenza di Valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di PPGR e del Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (PPGR e Valutazione ambientale) volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti di cui al punto 3.3. lettera c) una copia integrale della proposta di PPGR e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PPGR è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema generale PPGR – VAS :

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PPGR e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del PPGR;
8. deposito e raccolta osservazioni;
9. formulazione del parere ambientale motivato finale e approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

5.2 Avviso di avvio del procedimento e definizione modalità di informazione e comunicazione

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su WEB (vedi allegato 3) (fac simile E).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.2) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1) se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione e redazione del PPGR e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PPGR, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del PPGR (scoping) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del PPGR e della relativa VAS, sulla base dello schema generale PPGR- VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PPGR e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della verifica delle interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (Allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PPGR e del rapporto con altri pertinenti P/P;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PPGR;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PPGR, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PPGR, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PPGR;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di PPGR e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente invia la proposta di PPGR e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e su WEB la proposta di PPGR, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, per trenta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione della proposta di PPGR mediante affissione all'Albo pretorio.

L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il PPGR ed il Rapporto Ambientale al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PPGR, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di PPGR e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PPGR e del Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;

- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del PPGR valutato.

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

5.8 Adozione del PPGR e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente adotta il PPGR e predispose la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PPGR e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PPGR e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere motivato nel PPGR;

Il parere ambientale motivato, il provvedimento di adozione e la relativa documentazione sono trasmessi in copia integrale ai soggetti interessati, se necessario transfrontalieri, che hanno partecipato alle consultazioni. Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

5.9 Deposito e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente in attuazione del punto 5.16 degli Indirizzi generali e dell'articolo 20 della l.r. 26/2003, provvede a:

- a) depositare presso i propri uffici e pubblicare su WEB (vedi allegato 3):
 - il PPGR adottato, corredato da Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica e parere motivato;
 - la dichiarazione di sintesi;
 - il sistema di monitoraggio, come previsto al punto 5.18 degli Indirizzi generali;
- b) comunicare l'avvenuto deposito della proposta di PPGR ed il relativo Rapporto Ambientale ai soggetti competenti in materia ambientali e agli enti territorialmente interessati consultati;
- c) depositare la sintesi non tecnica in congruo numero di copie presso gli uffici dei Comuni, delle Province e delle Regioni il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal PPGR o dagli effetti della sua attuazione, con indicazione del sito WEB e delle sedi ove può essere presa visione della documentazione integrale;
- d) dare notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su almeno due quotidiani locali.

Entro i termini previsti dalle specifiche norme di PPGR, e comunque non inferiori a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avvenuto deposito, chiunque ne abbia interesse può prendere visione della proposta di PPGR e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5.10 Approvazione definitiva, formulazione parere motivato e dichiarazione di sintesi finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato e la dichiarazione di sintesi finale.

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del P/P e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni e conferma le determinazioni assunte al punto 5.8.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PPGR motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale. (schema M).

Gli atti del PPGR sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente e se previsto inviati agli enti sovraordinati (Regione, Provincia, ...);
- pubblicati sul BURL;
- pubblicati per estratto sul WEB (vedi allegato 3).

Gli atti del PPGR approvati (PPGR, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica), la Dichiarazione di sintesi finale e il provvedimento di approvazione definitiva devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽²⁾ (vedi allegato 3).

5.11 Gestione e monitoraggio

Nel caso di P/P gerarchicamente ordinati, il PPGR dà indicazioni ai successivi livelli per l'applicazione delle norme allo scopo di razionalizzare il procedimento e di evitare duplicazioni nella valutazione.

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti di PPGR che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni.

La gestione del PPGR può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del PPGR, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

⁽²⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

Schema generale PPGR - Valutazione Ambientale VAS

[illegible]

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PIANO CAVE PROVINCIALE****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Cave Provinciale (di seguito Piano Cave) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" (di seguito l.r. 14/1998);

Deliberazioni della Giunta regionale n. 41714 del 26 febbraio 1999 "Determinazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, dei criteri per la formazione dei piani cave provinciali" e n. 49320 del 31 marzo 2000 relativa a "normativa tecnica di riferimento dei piani cave provinciali";

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

Il Piano Cave, così come le sue revisioni ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 14/1998, è soggetto a Valutazione ambientale – VAS in quanto rientra nei settori definiti dalla Direttiva 2001/42/CE ed è quadro di riferimento per i progetti indicati nel d.P.R. 12 aprile 1996:

- a. alla lettera q) dell'Allegato A;
- b. alla lettera l), punto 8 dell'Allegato B.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il Piano Cave si debba raccordare con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;

- Enti gestori aree protette;
 - Consorzi di bonifica;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾;
- b) sono enti territorialmente interessati
- Regione (Direzione Generale Qualità dell'Ambiente e Direzione Generale Territorio e Urbanistica);
 - Comunità Montane;
 - Comuni;
 - Autorità di Bacino
- c) contesto transfrontaliero
- Svizzera – Cantoni
 - Province confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano cave, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del Piano cave è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di Piano cave e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano cave e valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004).

4.4 Consultazione Transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di Piano cave e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO CAVE (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano cave è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Ind_gen, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano cave – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano cave e del Rapporto Ambientale;
4. presa d'atto della proposta di Piano cave, deposito, messa a disposizione del pubblico e raccolta delle osservazioni;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. adozione del Piano cave da parte della Provincia e trasmissione alla Giunta Regionale;
8. formulazione parere motivato finale e approvazione finale;
9. gestione e monitoraggio.

5.2 Avviso di avvio del procedimento (fac simile E)

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su web (vedi allegato 3).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione e redazione del Piano cave e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano cave, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano cave (scoping) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del Piano Cave e della relativa VAS, sulla base dello schema Piano cave – VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispose un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano Cave e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano cave e del rapporto con altri pertinenti P/P;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano Cave;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Cave, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano Cave, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano Cave;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di Piano Cave e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di Piano Cave e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.5 Presa d'atto proposta di Piano cave, deposito, messa a disposizione del pubblico (fac simile F) e raccolta delle osservazioni

L'autorità procedente prende atto della proposta di Piano cave ed in attuazione del punto 5.16 degli Indirizzi generali e dell'articolo 7 della l.r. 14/1998 provvede a:

- a) depositare presso i propri uffici;
 - Piano cave;
 - Rapporto Ambientale;
 - Studio di Incidenza (se previsto);
- b) trasmettere ai soggetti interessati la notizia dell'avvenuto deposito unitamente agli atti;
- c) dare comunicazione alla Giunta regionale ed agli enti locali interessati dell'avvenuto deposito;
- d) dare notizia e a mezzo stampa e su web.

L'autorità procedente, cioè la Provincia, provvede a richiedere il parere dei Comuni interessati, dei Consorzi di bonifica per il territorio di competenza e dei soggetti competenti in materia di beni ambientali. Quando la proposta di piano prevede la possibilità di attività di cava in ambiti territoriali compresi nelle aree protette di cui all'art. 1 della l.r. 86/83 e successive modificazioni ed integrazioni, la Provincia deve inoltre acquisire, sulla proposta depositata, il parere dell'ente gestore in ordine alla compatibilità della proposta con il regime di tutela dell'area protetta.

5.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano cave, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Le conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di Piano cave e Rapporto Ambientale. La documentazione viene messa a disposizione, mediante pubblicazione e comunicazione su web (vedi allegato 3), dei soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Prima dell'adozione della proposta di Piano cave, devono essere esaminati e valutati il Rapporto Ambientale, i pareri espressi e le osservazioni pervenute.

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di Piano cave e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano cave.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano cave valutato. In tali ipotesi, si deve provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il Piano cave per l'adozione definitiva.

5.8 Adozione del piano cave, e trasmissione alla Giunta Regionale

La Provincia adotta il Piano cave e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano cave e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano cave e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere motivato nel Piano cave.

L'autorità procedente, cioè la Provincia, a seguito dell'adozione definitiva provvede a trasmettere alla Giunta regionale, per l'approvazione, la documentazione elencata:

- Piano cave adottato;
- Rapporto Ambientale;
- Dichiarazione di sintesi;
- parere motivato;
- osservazioni e pareri pervenuti;
- verbale della conferenza di valutazione;
- Studio di incidenza e relativa Valutazione di incidenza, se previsto.

5.9 Formulazione del parere motivato finale e approvazione finale

La Giunta regionale esamina il Piano cave apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenute, integrazioni e modifiche.

Laddove risulta necessario integrare e modificare il Piano cave presentato dalla Provincia dovranno essere aggiornati anche il parere motivato e la dichiarazione di sintesi allegate al piano adottato.

La Giunta regionale trasmette la proposta di Piano cave al Consiglio regionale per l'approvazione, unitamente:

- al parere motivato finale, predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente;
- alla dichiarazione di sintesi finale, predisposto dall'autorità procedente.

Il Consiglio regionale esamina e approva il Piano cave. Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano cave motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (fac simile M).

Gli atti del Piano cave sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati sul BURL;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3).

Il parere motivato, il provvedimento di approvazione e la relativa documentazione sono messi a disposizione dei soggetti interessati, se necessario anche transfrontalieri, che abbiano partecipato alle consultazioni. Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione (fac simile I).

5.10 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel Piano cave.

Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dalle azioni messe in campo dal Piano cave, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il Piano cave si è posto.

Inoltre deve permettere di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti affinché si possano adottare le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio, l'autorità competente per la VAS e l'autorità procedente, esplicitano i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema Piano cave – VAS

Fase del Piano cave	Processo del Piano cave	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso su BURL, su un quotidiano locale e all'albo pretorio P0. 2 Incarico per la stesura del Piano cave P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano cave, obiettivi generali, volontà dell'amministrazione	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano cave
	P1. 2 Definizione schema operativo per lo svolgimento del processo di mappatura del pubblico e degli enti territorialmente interessati coinvolti	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'Ente su Territorio e Ambiente	A1. 3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento per il Piano cave	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi
		A2. 4 Stima degli effetti sugli habitat e sulle specie di cui alla Direttiva 92/43 CEE e 79/409CEE
		A2. 5 Valutazione delle alternative di Piano cave e scelta di quella più sostenibile,
		A2. 6 Analisi di coerenza interna(verifica della congruenza tra obiettivi e azioni)
	A2. 7 Progettazione del sistema di monitoraggio (costruzione del sistema degli indicatori)	
	A2. 8 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui siti di Rete Natura 2000 (se previsto)	
P2. 4 Proposta di Piano cave	A2. 9 Proposta di Rapporto ambientale e sintesi non tecnica	
Fase 3.a Presa d'atto deposito	3.1 Presa d'atto da parte della Giunta Provinciale del: - Piano cave; - Rapporto Ambientale; - Studio di Incidenza (se previsto).	
	3.2 Deposito presso la Segreteria della Provincia (60 gg). Dell'avvenuto deposito è data comunicazione a mezzo stampa	
	3.3 Formulazione osservazioni (nei 60 gg)	
	3.4 Richiesta parere a Comuni interessati, a Consorzi di Bonifica e Enti gestori dei parchi, ove previsto	
	3.5 Controdeduzioni a seguito dell'analisi di sostenibilità	
Conferenza di valutazione	valutazione del Piano cave e del Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
parere motivato predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente		
Fase 3.b Adozione definitiva e Trasmissione alla Regione Approvazione	3.6 Adozione definitiva del: - Piano cave - Rapporto Ambientale - Studio di Incidenza e Valutazione di incidenza (se previsti) - Dichiarazione di sintesi	
	3.7 Trasmissione Piano cave e Rapporto Ambientale alla Giunta regionale.	
Approvazione finale Regione Lombardia	La Giunta regionale esamina il Piano cave apportando, ove necessario, anche sulla base dei pareri e delle osservazioni pervenuti, integrazioni e modifiche	
	parere motivato finale predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente	
	La Giunta regionale trasmette la proposta del Piano cave al Consiglio regionale per l'approvazione.	
	Esame ed approvazione CR e pubblicazione BURL e sul sito web.	
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione del Piano cave P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)****PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO****1. INTRODUZIONE****1.1 Quadro di riferimento**

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Programma di Sviluppo Turistico (di seguito PST) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Le indicazioni del presente modello integrano e modificano quelle specificamente attinenti alla Verifica di esclusione dalla VAS e alla Valutazione ambientale – VAS contenute nella deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2007, n. 8/5255, "Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici" (art. 4 l.r. n. 15/2007, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo").

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (di seguito l.r. 15/2007);
Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici, ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 15/2007 (deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5255 e s.m.i.);

Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi turistici e modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale (art. 3 della l.r. 2004, n. 8 Norme per il turismo in Lombardia) – deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2006, n. VIII/3860;

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 "Norme per il turismo in Lombardia" (di seguito l.r. 8/2004);

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE**2.1 Valutazione ambientale - VAS**

Il PST è soggetto a Valutazione ambientale – VAS qualora interessa le seguenti fattispecie:

- a) ricade nel "Settore Turismo" e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, elencati nella direttiva sulla VIA (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);
- b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE.

2.2 Verifica di esclusione dalla VAS

Il PST, che non soddisfa tutti i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di esclusione, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione con il procedimento di Valutazione Ambientale VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI**3.1 Elenco dei soggetti**

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico.

Qualora il P/P si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Il proponente

Il proponente è il soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico.

Nel caso in cui il Coordinatore del PST sia un soggetto privato, il ruolo di proponente è assunto da una delle Province territorialmente interessate.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- alla Verifica di esclusione – punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10 – b e 5.11;
- alla Valutazione ambientale – VAS - punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 – b e 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Turismo (*D.G. Giovani, Sport, Promozione Attività Turistica*) che sovrintende al processo previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5255, (punti 5.7, 5.10 – a / 6.8, 6.9 – a), ed interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato finale;
- la predisposizione della dichiarazione di sintesi finale;
- l'approvazione del PST.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS (*D.G. Territorio e Urbanistica*).

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Il proponente, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3), individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni;
 - Regioni e Province confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione del proponente.

3.6 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al PST, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibile della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione /programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004);

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di PST sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, nonché il Nucleo di valutazione.

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di P/P (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione volta ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PST e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di PST e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di esclusione (screening) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PST – Verifica di esclusione**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di PST contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PST da parte del proponente (fac simile A).

Tale avviso è reso pubblico, ad opera del proponente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3), su un quotidiano locale, sull'Albo Pretorio e ad opera dell'autorità procedente sul sito web regionale.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi

Il proponente predispone un documento di sintesi della proposta di PST contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del PST, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il PST stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PST influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PST per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al PST;*
- *la rilevanza del PST per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica (fac simile B)

Il proponente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica su web il documento di sintesi della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi (vedi punto 5.4).

Il proponente dà notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione, della pubblicazione su web e lo comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.

Il proponente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti suddetti ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Il proponente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta PST e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il PST al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C).

In caso di esclusione dalla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del PST, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'approvazione del PST dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). Il proponente ne dà notizia.

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del PST approvato (fac simile D).

Il Documento di sintesi (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di esclusione o non esclusione devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia⁽²⁾ (vedi allegato 3).

⁽²⁾ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 – 20124 Milano

5.9 Presa d’atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico, insieme al partenariato provvede alla presa d’atto del Programma di Sviluppo Turistico.

Il proponente trasmette alla Giunta Regionale, cioè all’autorità procedente e all’autorità competente per la VAS, la documentazione qui elencata:

- PST ed eventuale studio di incidenza;
- verbale della conferenza di verifica;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.

5.10 Approvazione del PST e informazione circa la decisione

a) La Giunta Regionale, d’intesa con la Provincia competente, approva il PST ai fini del riconoscimento del sistema turistico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PST fa proprio quello della Verifica di esclusione dalla VAS, di cui al precedente punto 5.8.

- b) Gli atti del PST approvato sono:
- depositati presso gli uffici del proponente e dell’autorità procedente;
 - pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica dell’attuazione degli obiettivi prefissati nel PST.

Schema PST – Verifica di esclusione

Fase del piano	Processo del PST	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di PST P0. 2 Aggregazione del partenariato e individuazione del coordinatore del Programma P0. 3 Approvazione di un protocollo d'intesa, o altro atto formale tra le parti, e definizione degli obiettivi del sistema turistico	A0. 1 Incarico per lo svolgimento del procedimento di Verifica di esclusione
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del PST – analisi del contesto di riferimento e delle risorse turistiche da valorizzare	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo per il PST	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di PST e determinazione degli effetti significativi sull'ambiente – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del documento di sintesi della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'esclusione o meno del PST dal procedimento VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di esclusione o non esclusione del PST dalla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	
PST escluso dalla VAS		
Fase 2 Elaborazione e redazione	2. 1 Determinazione obiettivi generali di sviluppo turistico	
	2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PST	
	2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative	
	2. 4 Proposta di PST	
Fase 3 Approvazione	3. 1 PRESA D'ATTO del Programma di Sviluppo Turistico, da parte del proponente, soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico.	

	3. 2 TRASMISSIONE Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale: - PST ed eventuale studio di incidenza; - verbale della conferenza di verifica; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - pareri delle Province territorialmente competenti.
	3. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE
	3. 4 APPROVAZIONE La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e riconosce il Sistema Turistico. Il provvedimento di approvazione è corredato da: - PST - provvedimento di esclusione dalla VAS ed eventuale parere obbligatorio e vincolante della valutazione di incidenza.
	3. 5 Informazione circa la decisione
Fase 4 Attuazione Gestione	4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione
	4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive ed eventuali retroazioni

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PST (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PST è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema PST – VAS**:

- 1. avviso di avvio del procedimento;
- 2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
- 3. elaborazione e redazione del PST e del Rapporto Ambientale;
- 4. messa a disposizione;
- 5. convocazione conferenza di valutazione;
- 6. presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale;
- 7. formulazione parere ambientale motivato finale;
- 8. approvazione del PST e informazione circa la decisione;
- 9. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto da quello di Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica potranno essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di formazione del PST ad opera del proponente. (fac simile E)

Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del proponente e sul sito web regionale.

6.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

6.4 Elaborazione e redazione del PST e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del p/p, l'autorità competente per la VAS collabora con il proponente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PST (scoping) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Percorso metodologico procedurale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PST e della relativa VAS, sulla base dello schema PST – VAS.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione. Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del PST e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencate nell'allegato I della citata Direttiva:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PST e del rapporto con altri pertinenti P/P;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PST;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PST, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PST, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PST;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di PST e Rapporto Ambientale – Conferenza di valutazione (seduta finale)

Il proponente mette a disposizione la proposta di PST e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

Il proponente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web la proposta di PST, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, per trenta giorni.

Il proponente dà notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione, della pubblicazione su web.

Il proponente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del PST e del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del loro parere che deve essere inviato entro quarantacinque giorni dalla messa a disposizione al proponente.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dal proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PST, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di PST e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico, insieme al partenariato provvede alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale.

Il proponente trasmette alla Giunta Regionale, cioè all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS, la documentazione qui elencata:

- PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;

- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.

6.8 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce del PST e del Rapporto Ambientale, formula il parere ambientale motivato finale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PST e quindi del riconoscimento del sistema turistico (ai sensi del comma 5 articolo 4 della l.r. 8/2004).

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere delle Province ed eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato di massima deve contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PST alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del PST;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

6.9 Approvazione del PST e informazione circa la decisione

- a) La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il PST ai fini del riconoscimento del sistema turistico, predisponendo la dichiarazione di sintesi finale (schema H), volta a:
 - illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
 - esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PST e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PST e il sistema di monitoraggio;
 - descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PST.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PST motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi.

- b) Gli atti del PST approvato (PST, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio, parere ambientale motivato e provvedimento di approvazione) (fac simile I) sono:
 - depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
 - pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale (vedi allegato 3);

Inoltre il proponente comunica l'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.

6.10 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica degli effetti sull'ambiente in relazione agli obiettivi prefissati nel PST. Esso deve fornire le informazioni necessarie, attraverso la messa a disposizione di report periodici, per valutare gli effetti sull'ambiente delle azioni messe in campo dal PST, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il PST si è posto. Infine deve permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente dovessero rendersi necessarie.

Nella progettazione del sistema di monitoraggio il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, esplicita i seguenti aspetti:

- modalità di controllo degli effetti significativi sull'ambiente;
- modalità organizzative;
- risorse necessarie alla realizzazione e gestione.

Schema PST – Valutazione Ambientale VAS

Fase del piano	Processo del PST	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di PST P0. 2 Aggregazione del partenariato e individuazione del coordinatore del Programma P0. 3 Approvazione di un protocollo d'intesa, o altro atto formale tra le parti, e definizione degli obiettivi del sistema turistico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del PST o della Variante – analisi del contesto di riferimento e delle risorse turistiche da valorizzare	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nell'analisi preliminare del PST
	P1. 2 Definizione schema operativo per il PST	A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS, mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili su territorio e ambiente	A1. 3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali di sviluppo turistico	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PST	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Confronto e selezione delle alternative A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
		A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di Rete Natura 2000 (se previsto)
	P2. 4 Proposta di PST	A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
	messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di PST, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PST e Rapporto Ambientale	
	Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta	
	Le Province territorialmente competenti, se non aderiscono direttamente al sistema turistico, esprimono il proprio parere.	
Fase 3 Approvazione	3. 1 PRESA D'ATTO del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale, da parte del proponente, soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico.	
	3. 2 TRASMISSIONE Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale: - PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; - verbale della conferenza di valutazione; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - pareri delle Province territorialmente competenti.	
	3. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE	
	PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente	
	3. 4 APPROVAZIONE La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e riconosce il Sistema Turistico. Il provvedimento di approvazione è corredato da: - PST - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi finale.	
Fase 4 Attuazione Gestione	3. 5 Informazione circa la decisione	
	P4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione P4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive ed eventuali retroazioni	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DALLA REGIONE
COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA**

(art. 2, L.R. 3/2004)

(art. 6, L.R. 2/2003)

1. INTRODUZIONE

1.1 Norme di riferimento generali

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”;
Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 “Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale;
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (di seguito d.lgs.);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Considerazioni generali

Gli accordi di programma interessano un campo estremamente vasto di tipologie di intervento che producono impatti di natura ed entità molto diversi.

Di conseguenza la determinazione della necessità o meno di sottoporre un accordo di programma (AdP) a valutazione ambientale – VAS non può che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell’Autorità procedente.

Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di screening:

- 1) La prima consiste nell’escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti gli AdP per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
 - intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
 - presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.
- 2) L’operazione successiva consiste nel raffrontare la suddetta variante urbanistica col disposto dell’art. 4, comma 2, della l.r. 12/05 che disciplina il campo di applicazione della VAS nel settore della pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate a procedimento di Valutazione ambientale – VAS le sole varianti al Piano Territoriale Regionale (PTR), ai Piani Territoriali Provinciali (PTCP), ai Piani d’area Regionali (PTRa) ed ai Documenti di Piano dei Piani di Governo del Territorio (PGT).

Questa seconda operazione porta pertanto all’esclusione dal campo di applicazione della Direttiva delle varianti urbanistiche non individuate nel citato disposto della l.r. 12/05.

Nella fase transitoria di adeguamento dei PRG vigenti e sino all’approvazione dei PGT è comunque necessario assumere criteri di equiparazione coerenti con il richiamato disposto che prevede di sottoporre a VAS il solo Documento di Piano del PGT e non anche il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi o altri piani attuativi.

Devono in ogni caso essere assoggettati a procedimento di Valutazione ambientale – VAS gli AdP che:

- a) costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.

Una volta accertato l’obbligo di sottoporre la variante urbanistica a procedimento di valutazione ambientale, l’Autorità procedente può appurare l’eventuale esistenza delle condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS. Tale ipotesi è perseguibile soltanto in presenza di varianti minori per le quali sussista la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali, l'Autorità procedente accerta, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

La tempistica di approvazione dell'AdP può comunque consigliare l'opportunità di un'attivazione diretta della procedura di VAS, senza passare dalla Verifica di esclusione.

Qualora tale tempistica non consentisse una sufficiente maturazione degli atti di pianificazione e della relativa valutazione ambientale, può essere considerata l'opportunità di rinviare gli approfondimenti necessari ad un successivo atto integrativo dell'AdP.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- la Giunta regionale
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora l'AdP si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 La Giunta regionale

Il Presidente promuove l'AdP, ai sensi del comma 3, art. 6 della l.r. 12/2005, mediante proposta di deliberazione della Giunta regionale, nella quale indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale.

Tale deliberazione provvede a:

- a. individuare i soggetti (enti locali, amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi) dei quali sia prevista l'azione integrata;
- b. fissare il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma;
- c. individuare la Direzione Generale regionale cui delegare l'AdP.

3.3 Autorità procedente

L'Autorità procedente viene indicata nella deliberazione di Giunta regionale di promozione dell'AdP, di norma nella Direzione Generale regionale cui viene delegato l'AdP.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'Autorità procedente dell'AdP individua l'Autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali.

Di norma l'Autorità competente per la VAS, per gli AdP promossi dalla Regione, è la Direzione Territorio e Urbanistica della Giunta regionale.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale

L'Autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di Bacino;
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni di Regioni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004);

3.6 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione all'AdP, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati/limitrofi, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di AdP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva. Della conferenza viene predisposto apposito verbale.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di AdP e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Nel caso di verifica di esclusione dalla VAS conclusasi con l'assoggettamento dell'AdP a VAS, la conferenza di verifica può essere considerata, sussistendo gli elementi, quale prima conferenza di valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (AdP e Valutazione Ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 5.2 e 5.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di AdP e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione (screening) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema AdP - Verifica di esclusione VAS - Valutazione Ambientale – VAS:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di ipotesi di AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute umana, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. deposito documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento

In caso di AdP per il quale è stata accertata la necessità di assoggettamento alla procedura di Verifica di esclusione, l'Autorità procedente dell'AdP provvede a:

- pubblicare sul BURL l'avvio del procedimento, contestualmente a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6, l.r. 2/2003 (fac simile A);
- inserire sul sito web regionale la notizia dell'avvio del procedimento.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale, individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di AdP e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta dell'ipotesi di AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche dell'AdP, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura l'AdP stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura l'AdP influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza dell'AdP per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi all'AdP;*
- *la rilevanza dell'AdP per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su WEB, per trenta giorni, il documento di sintesi della proposta di ipotesi di AdP con la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente. Dell'avvenuta messa a disposizione dà notizia mediante pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di AdP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il AdP al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C).

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione nell'ipotesi di AdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'adozione e/o approvazione dell'AdP dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3 (fac simile D)).

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante dell'AdP approvato.

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO/PROGRAMMA (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS dell'AdP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema AdP-Verifica di esclusione VAS - Valutazione Ambientale – VAS in coda al presente modello:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione dell'ipotesi di AdP, della relativa variante urbanistica e del Rapporto ambientale;
4. deposito e messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere motivato;
7. messa a disposizione del pubblico di una proposta di "ipotesi di AdP";
8. formulazione parere motivato finale;
9. Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP";
10. sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale;
11. decreto di approvazione dell'AdP;
12. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto da quello di Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica potranno essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avvio del procedimento

In caso di AdP per il quale è stata accertata la necessità di assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS l'Autorità procedente dell'AdP provvede a:

- pubblicare sul BURL l'avviso di avvio del procedimento contestualmente a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6, l.r. 2/2003;
- inserire sul sito web regionale notizia dell'avvio del procedimento di VAS (fac simile E).

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale, individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;

- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

6.4 Elaborazione e redazione dell'“ipotesi di AdP” e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione dell'“ipotesi di AdP”, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza dell'AdP (scoping) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale dell'AdP e della relativa VAS, sulla base dello Schema AdP-Verifica di esclusione - Valutazione Ambientale –VAS, in coda al presente modello.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di ambito di influenza del AdP e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali dell'AdP e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione dell'AdP;*
- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente all'AdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti l'AdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;*
- possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione dell'AdP;*
- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di “ipotesi di AdP”, della relativa variante urbanistica e del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente invia la proposta di variante urbanistica inerente l'AdP e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'Autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web la proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Se disponibile può mettere a disposizione anche una prima proposta di “ipotesi di AdP”.

L'Autorità procedente provvede inoltre a trasmettere copia integrale della documentazione di cui sopra ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico di cui al precedente punto 6.3.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza dell'AdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di variante urbanistica inerente l'AdP e di Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione, mediante pubblicazione su WEB ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario, alla conferenza partecipa l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione dell'AdP.

A tale fine sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati da parte del pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta dell'AdP valutato.

6.8 Messa a disposizione del progetto di variante urbanistica (fac simile F)

Il progetto di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e, se disponibile, una proposta di "AdP" sono depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati su web (vedi allegato 3) per quarantacinque giorni a partire dalla pubblicazione dell'avvenuta messa a disposizione. Entro lo stesso termine chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Ai sensi del quinto comma, art. 10, del d.lgs. 152/2006, il deposito e le conseguenti consultazioni sostituiscono ad ogni effetto le procedure previste dal comma 11, art. 6, l.r. 2/2003 e dal comma 4, art. 92 della l.r. 12/2005.

6.9 Formulazione parere motivato finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta osservazioni, l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, esamina e controdeduce le osservazioni pervenute. L'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità procedente, formula il parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate, l'autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, nella Dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni. L'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità procedente, conferma il parere di cui al punto 6.7.

6.10 Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP"

Sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate, il Comitato per l'AdP formula una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende la Dichiarazione di Sintesi finale (scheda M) ed il Rapporto Ambientale.

La Giunta Regionale approva l'ipotesi di AdP con atto deliberativo.

6.11 Sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale

L'"ipotesi di AdP" viene sottoscritta entro 30 giorni dai rappresentanti degli Enti interessati.

Con delibera di Consiglio, il Comune interessato alla variante urbanistica ratifica l'AdP e contestualmente controdeduce le osservazioni.

6.12 Decreto di approvazione dell'AdP, pubblicazione sul BURL e messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate

L'accordo di programma, unitamente al Rapporto Ambientale ed alla dichiarazione di sintesi finale, è approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Giunta regionale. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

Il provvedimento è pubblicato sul sito web della Regione Lombardia, dove viene tenuto a disposizione del pubblico per almeno trenta giorni.

6.13 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti di piano che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni.

Schema AdP - Verifica di esclusione - Valutazione Ambientale -VAS

Fase del piano	AdP- Variante di piano	Ambiente/ VA
Fase 0 Preparazione	P0.1 Decisione in merito alla promozione dell'AdP	
	deliberazione Giunta regionale - trasmissione della DGR al Consiglio regionale. pubblicazione della DGR sul BURL	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Definizione contenuti di massima dell'AdP Predisposizione cronoprogramma	A 1.1 L'Autorità procedente decide in merito a: • esclusione dalla VAS • verifica di esclusione dalla VAS • Valutazione Ambientale- VAS A1. 2 L'Autorità procedente, avvalendosi della Segreteria Tecnica, provvede a: a. individuare l'autorità con competenza in materia di VAS b. definire le modalità di svolgimento della conferenza c. individuare i soggetti con competenza in materia ambientale A1. 3 L'Autorità procedente dell'AdP avvia il procedimento
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2. 1 Elaborazione documentazione preliminare di AdP	A2. 1 Elaborazione Documento di verifica
	P2. 2 Proposta documentazione preliminare di ipotesi di Accordo di Programma	A2. 2 Proposta di Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione Documento preliminare di ipotesi di AdP e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente	
Conferenza di verifica/ Conferenza di valutazione	Verifica di Documento preliminare di ipotesi di Accordo di programma e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente (predisposizione verbale della conferenza)	
	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'esclusione dalla VAS dell'AdP (con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)	
		In caso di esclusione dalla VAS si procede con l'iter di approvazione dell'Accordo di Programma
	In caso di non esclusione dalla Valutazione Ambientale – VAS si procede come esposto nello schema seguente.	
VALUTAZIONE AMBIENTALE- VAS		
Fase 2b Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento	A2. 2 Analisi di coerenza esterna
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2. 4 Proposta di schema di ipotesi di AdP (con Variante di piano)	A2. 8 Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica
	Deposito sul sito Web della Proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, di Rapporto Ambientale e di eventuale prima "ipotesi di AdP"	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, di Rapporto Ambientale e dell'eventuale prima "ipotesi di AdP" (predisposizione verbale della conferenza)	
Fase 3 a Decisione Approvazione ipotesi di AdP	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica formula il parere motivato	
	In caso di parere motivato positivo il Comitato dell'AdP, su proposta della Segreteria Tecnica ed a seguito dell'esame delle osservazioni presentate, formula una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende il Rapporto Ambientale	

Fase del piano	AdP- Variante di piano	Ambiente/ VA
	Il progetto di variante urbanistica inerente l'AdP, comprensivo del Rapporto Ambientale, è depositato nella Segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione, e presentare osservazioni (art. 10, comma 5, d.lgs. 152/2006) (art. 92, comma 4, l.r. 12/2005)	
	L'autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'autorità procedente esamina le osservazioni presentate formula il parere motivato finale <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	Sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate e acquisito il parere di compatibilità provinciale, il Comitato per l'AdP propone l'"ipotesi di AdP"	
	Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP" comprensiva di Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi finale	
Fase 3 b Ratifica AdP e variante urbanistica	Entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli Enti il Comune ratifica con delibera di Consiglio comunale e contestualmente controdeduce le osservazioni	
	Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'AdP comprensivo di Rapporto Ambientale e la dichiarazione di sintesi finale viene approvato in via definitiva <i>Pubblicazione del Decreto su BURL e sito web Regione</i>	
Fase 4 Attuazione gestione	P5. 1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano	A5. 1 Rapporti di monitoraggio dell'AdP
	P5. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
ACCORDO DI PROGRAMMA CON ADESIONE REGIONALE
COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA**

OGGETTO

Nel presente allegato sono prese in considerazione tre diverse tipologie di strumenti di programmazione negoziata:

1. Programmi Integrati di Intervento **non aventi rilevanza regionale** comportanti varianti urbanistiche (L.R. 12/05, art. 92, comma 8)
2. Programmi Integrati di Intervento di Rilevanza Regionale comportanti varianti urbanistiche (L.R. 12/05 art. 92, commi 4-7)
3. Accordi di Programma Promossi da Enti Locali con adesione regionale (L.R. 2/2003, art. 6 comma 12).

Il modello metodologico procedurale relativo agli Accordi di Programma promossi dalla Regione è descritto nel precedente allegato 1L.

1. INTRODUZIONE

1.1 Norme di riferimento generali

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 “Programmazione negoziata regionale”;
Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 “Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale;
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Considerazioni generali

Gli strumenti della programmazione negoziata si caratterizzano per la peculiarità delle caratteristiche progettuali, per la variabilità delle dimensioni e delle tipologie degli interventi previsti.

Di conseguenza la determinazione della necessità o meno di sottoporre un programma integrato di intervento (PII) o un accordo di programma (AdP) a valutazione ambientale – VAS non può che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di screening:

- 1) La prima consiste nell'escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti i PII/AdP per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
 - intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
 - presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.
- 2) L'operazione successiva consiste nel raffrontare la suddetta variante urbanistica col disposto dell'art. 4, comma 2, della l.r. 12/05 che disciplina il campo di applicazione della VAS nel settore della pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate a procedimento di Valutazione ambientale – VAS le sole varianti al Piano Territoriale Regionale (PTR), ai Piani Territoriali Provinciali (PTCP), ai Piani d'area Regionali (PTRA) ed ai Documenti di Piano dei Piani di Governo del Territorio (PGT).

Questa seconda operazione porta pertanto all'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva delle varianti urbanistiche non individuate nel citato disposto della l.r. 12/05.

Nella fase transitoria di adeguamento dei PRG vigenti e sino all'approvazione dei PGT è comunque necessario assumere criteri di equiparazione coerenti con il richiamato disposto che prevede di sottoporre a VAS il solo Documento di Piano del PGT e non anche il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi o altri piani attuativi.

Devono in ogni caso essere assoggettati a procedimento di Valutazione ambientale – VAS i PII/AdP che:

- a) costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.

Una volta accertato l'obbligo di sottoporre la variante urbanistica a procedimento di valutazione ambientale, l'Autorità procedente può appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS. Tale ipotesi è perseguibile soltanto in presenza di varianti minori per le quali sussista la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali, l'Autorità procedente accerta, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

La tempistica di approvazione dell'AdP può comunque consigliare l'opportunità di un'attivazione diretta della procedura di VAS, senza passare dalla Verifica di esclusione.

Qualora tale tempistica non consentisse una sufficiente maturazione degli atti di pianificazione e della relativa valutazione ambientale, può essere considerata l'opportunità di rinviare gli approfondimenti necessari ad un successivo atto integrativo dell'AdP.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico;
- la Regione se l'intervento è di rilevanza regionale (L.R. 12/05, art. 92, comma 5).

Qualora l'AdP si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Autorità procedente

L'Amministrazione del Comune sede dell'intervento assume e svolge i compiti dell'Autorità procedente se il PII è promosso dal Comune e non ha rilevanza regionale.

Qualora il PII comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 5 dell'art. 92 della L.R. 12/2005, il Sindaco, il Presidente della Comunità Montana o il Presidente della Provincia, in qualità di soggetti promotori dell'iniziativa di AdP, ai sensi del comma 12 dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, rappresentano di norma l'Autorità procedente ai fini della Valutazione Ambientale – VAS.

3.3 Autorità competente per la VAS

L'amministrazione comunale (autorità procedente) individua con atto formale reso pubblico mediante inserzione sul proprio sito web, l'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali.

Se il PII/AdP è di rilevanza regionale l'Autorità competente per la VAS viene di norma individuata dall'Autorità procedente, sentito il parere della Segreteria Tecnica dell'AdP.

3.4 Soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità procedente individua i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 d.P.R. 173/2004);

- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di bacino;
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni di Regioni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.5 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del PII/AdP, sono attivate la Conferenza di Verifica e la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati/limitrofi, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva. Della conferenza viene predisposto apposito verbale.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di piano e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Nel caso di verifica di esclusione dalla VAS conclusasi con assoggettamento dell'AdP a VAS, la conferenza di verifica può essere considerata, sussistendo gli elementi, quale prima conferenza di valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato volto ad informare i soggetti, anche non istituzionali, ove necessario anche transfrontalieri, interessati alla decisione per consentirne l'espressione dei diversi punti di vista.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di PII/AdP e del rapporto ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora si intenda procedere a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione (screening) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati negli schemi in coda al presente modello:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di PII/AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. deposito documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento

In caso di PII senza rilevanza regionale il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS è avviato con deliberazione di Giunta Comunale. L'avviso di avvio del procedimento deve essere pubblicato su web (vedi allegato 3).

In caso di PII/AdP con rilevanza regionale il procedimento di verifica di esclusione è avviato dal soggetto promotore dell'AdP con atto formale (fac simile A). L'avviso di avvio del procedimento deve essere pubblicato sul BURL e nei siti web di Regione e Comune ed eventualmente di altro Ente proponente.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di PII/AdP e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta di PII/AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il PII/AdP stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PII/AdP influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PII/AdP per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al PII/AdP;*
- *la rilevanza del PII/AdP per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici il documento di sintesi della proposta di PII/AdP e determinazione dei possibili effetti significativi, mettendoli a disposizione del pubblico e ne dà informazione anche mediante pubblicazione su web (fac simile B).

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di PII/AdP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni sulla necessità di sottoporre il PII/AdP al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico (fac simile C).

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del PII/AdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'approvazione del PII/AdP dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3 (fac simile D)).

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato, e, insieme al Documento di sintesi, deve essere inviato, in formato digitale, alla Regione Lombardia (vedi allegato 3).

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO/PROGRAMMA (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PII/AdP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati negli schemi A) e B) in coda al documento:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Rapporto Ambientale;
4. deposito e messa a disposizione del pubblico;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere motivato;
7. Adozione del PII e messa a disposizione del pubblico;
8. formulazione parere motivato finale;
9. approvazione finale;
10. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto da quello di Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica potranno essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

Il procedimento di Valutazione Ambientale – VAS del PII senza rilevanza regionale è avviato con deliberazione di Giunta Comunale. L'avviso di avvio del procedimento è pubblicato sul BURL e sul sito web del Comune e della Regione.

In caso di PII/AdP con rilevanza regionale il procedimento di VAS è avviato dal soggetto promotore dell'AdP con atto formale.

L'Autorità procedente dell'AdP provvede a:

- pubblicare sul BURL l'avviso di avvio del procedimento;
- inserire sul sito web regionale notizia dell'avvio del procedimento.

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative.

6.4 Elaborazione e redazione del PII/AdP e del rapporto ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PII/AdP, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PII/AdP (scoping) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti.

Percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definiscono il percorso metodologico procedurale del PII/AdP della relativa VAS, sulla base degli schemi A e B in coda al presente modello.

Scoping – Conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di ambito di influenza del p/p e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (nell'allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PII/AdP e del rapporto con altri pertinenti P/P;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PII/AdP;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PII/AdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PII/AdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PII/AdP;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

Proposta di PII/AdP e Rapporto Ambientale

L'autorità procedente invia la proposta di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e, se disponibile, una prima ipotesi di PII/AdP per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.2, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione del pubblico (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web la proposta di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica, per trenta giorni. Se disponibile, può mettere a disposizione anche una prima proposta di PII/AdP.

L'Autorità procedente provvede inoltre a trasmettere copia integrale della documentazione di cui sopra ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PII/AdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di variante urbanistica e di Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione, mediante pubblicazione su WEB ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PII/AdP.

A tale fine sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati da parte del pubblico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del PII/AdP valutato.

6.8 Adozione del PII/AdP e messa a disposizione del pubblico

La proposta di PII e di Rapporto Ambientale promossa dal Comune e senza rilevanza regionale, è adottata con delibera di Consiglio comunale.

Nel caso di PII/AdP con rilevanza regionale, la Conferenza dei rappresentanti, su proposta della Segreteria Tecnica, formula un'"ipotesi di AdP" che comprende anche il Rapporto Ambientale e la variante urbanistica.

In entrambi i casi il progetto di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e, se disponibile, la proposta di PII/AdP sono messi a disposizione presso la Segreteria comunale e pubblicati su web (vedi allegato 3) per quarantacinque giorni a partire dalla pubblicazione dell'avvenuta messa a disposizione. Entro lo stesso termine chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Ai sensi del quinto comma, art. 10, del D.lgs. 152/2006, il deposito e le conseguenti consultazioni sostituiscono ad ogni effetto le procedure previste dall'art. 6, comma 11, della l.r. 2/2003, nonché dall'art. 14, commi 2 e 3, e dall'art. 92, comma 4 della l.r. 12/2005.

6.9 Formulazione del parere motivato finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta osservazioni, l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, esaminano e controdeducono le osservazioni pervenute e formulano il parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate, l'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nella Dichiarazione di sintesi finale (schema M) attesta l'assenza di osservazioni e conferma il parere di cui al punto 6.7.

6.10 Approvazione finale

Controdedotte le osservazioni ed acquisita la verifica provinciale di compatibilità, il PII/AdP di rilevanza comunale è approvato in via definitiva con delibera di Consiglio comunale.

Nel caso di PII con rilevanza regionale la Giunta Regionale approva l'"ipotesi di AdP", comprendente il Rapporto Ambientale e la Dichiarazione di Sintesi, formulata dalla Conferenza dei rappresentanti sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate ed al parere motivato finale.

L'ipotesi di AdP viene sottoscritta entro 30 giorni dai rappresentanti degli Enti interessati: con Delibera di Consiglio il Comune interessato alla variante urbanistica ratifica l'AdP e contestualmente controdeduce le osservazioni.

L'accordo di programma, unitamente al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi, è approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

In entrambi i casi i provvedimenti sono inseriti nei siti web del Comune e della Regione Lombardia, dove vengono tenuti a disposizione del pubblico per almeno trenta giorni.

6.11 Gestione e monitoraggio

In questa fase, è attivato il sistema di monitoraggio e sono previste valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente anche al fine di promuovere eventuali varianti di piano che dovessero rendersi necessarie.

A) P.I.I. NON AVENTI RILEVANZA REGIONALE COMPORTANTI VARIANTI URBANISTICHE

Schema Screening – Verifica di esclusione VAS – Valutazione Ambientale VAS

Fase del piano	P.I.I. con Variante di piano	Ambiente/VA
Fase 0 Preparazione	P0.1 Presentazione P0.2 Decisione in merito alla rilevanza Regionale del P.I.I.	A0.1 Decisione in merito a: • esclusione dalla VAS • verifica di esclusione dalla VAS • Valutazione ambientale - VAS A0.2 Avviso avvio del procedimento di: • verifica di esclusione dalla VAS • Valutazione ambientale - VAS
	Deliberazione Giunta Comunale pubblicazione su sito web e Albo Pretorio	
		A1.1 La Giunta comunale provvede a: a. individuare l'Autorità con competenza in materia di VAS b. definire le modalità di svolgimento della conferenza; c. individuare i soggetti con competenza in materia ambientale.
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2.1 Elaborazione proposta di variante urbanistica	A2.1 Elaborazione Documento di verifica
	P2.2 Proposta di P.I.I. e variante	A2.2 Proposta di Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	Messa a disposizione Proposta di P.I.I. e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente	
Conferenza di verifica/	Verifica di Proposta di P.I.I. e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente (<i>predispunzione verbale della conferenza</i>)	
Fase 3 Decisione Approvazione	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'esclusione dalla VAS del P.I.I. (<i>con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico</i>)	
	In caso di non esclusione dalla valutazione ambientale – VAS si procede come esposto nello schema seguente.	In caso di esclusione dalla VAS si procede con l'iter di approvazione del P.I.I.
		
VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS		
Fase 2b Elaborazione e redazione	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2.2 Costruzione scenario di riferimento	A2.2 Analisi di coerenza esterna
	P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi A2.4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile, A2.5 Analisi di coerenza interna A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2.4 Proposta di P.I.I. (con Variante di piano)	A2.8 Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
	Deposito sul sito web della Proposta di P.I.I. e del Rapporto ambientale	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di P.I.I. e del Rapporto ambientale (<i>predispunzione verbale della conferenza</i>)	
Fase 3 Decisione Approvazione P.I.I.	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica formula il parere motivato	
	In caso di parere motivato positivo si procede all'adozione (Consiglio Comunale) del progetto e relativa variante unitamente alla Dichiarazione di sintesi	
	Deposito nella Segreteria comunale e sito web per quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni (art. 10, comma 5, d.lgs. 152/2006) (art. 14, commi 2 e 3, l.r. 12/2005)	
	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente esaminate le osservazioni presentate formula il parere motivato finale (<i>con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico</i>)	

	Controdeduzioni alle osservazioni presentate acquisizione verifica provinciale di compatibilità approvazione da parte del Consiglio Comunale	
Fase 4 Attuazione gestione	P5.1 Monitoraggio dell'attuazione del PII P5.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5.1 Rapporti di monitoraggio ambientale

B) P.I.I. A RILEVANZA REGIONALE
AdP CON ADESIONE REGIONALE

Schema Screening - Verifica di esclusione VAS - Valutazione Ambientale VAS

<i>Fase del piano</i>	<i>PII con Variante di piano</i>	<i>Ambiente/VA</i>
Fase 0 Preparazione	P0.1 Presentazione P0.2 Decisione in merito alla rilevanza regionale del PII/AdP P0.3 Richiesta alla Regione di adesione all'accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000	
	Deliberazione Giunta regionale di adesione all'AdP Pubblicazione della DGR sul BURL	
Fase 1 Orientamento	P1.0 Insediamento Conferenza dei Rappresentanti P1.1 Definizione contenuti di massima dell'AdP e dello schema di convenzione P1.2 Predisposizione cronoprogramma	A1.1 L' Autorità procedente avvalendosi della Segreteria Tecnica, determina: • esclusione dalla VAS • verifica di esclusione dalla VAS • Valutazione ambientale - VAS A1.2 L'Autorità procedente, avvalendosi della Segreteria tecnica provvede a: a. individuare l'Autorità con competenza in materia di VAS b. definire le modalità di svolgimento della conferenza; c. individuare i soggetti con competenza in materia ambientale.
	Deliberazione Giunta comunale (o di altro Ente proponente) di avvio del procedimento di • Verifica di esclusione dalla VAS • Valutazione ambientale – VAS <i>Pubblicazione avviso di avvio del procedimento su Albo Pretorio, sito web di Comune, Regione o eventuale altro Ente proponente</i>	
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2.1 Elaborazione Documentazione preliminare di AdP	A2.1 Elaborazione Documento di verifica
	P2.2 Proposta Documentazione preliminare di "ipotesi di Accordo di Programma"	A2.2 Proposta di Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	Messa a disposizione Documento preliminare di "ipotesi di AdP" e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente	
Conferenza di verifica/ Conferenza di valutazione	Verifica di Documento preliminare di Accordo di programma e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 Decisione Approvazione AdP	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'esclusione dalla VAS dell'AdP <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	In caso di non esclusione dalla valutazione ambientale – VAS si procede come esposto nello schema seguente.	In caso di esclusione dalla VAS si procede nell'iter di approvazione dell' "Ipotesi di AdP"
VAS		
VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS		
Fase 2b Elaborazione e redazione	P2.1 Determinazione obiettivi generali	A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale
	P2.2 Costruzione scenario di riferimento	A2.2 Analisi di coerenza esterna

<i>Fase del piano</i>	<i>Pil con Variante di piano</i>	<i>Ambiente/VA</i>
	P2.3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli	A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi A2.4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile, A2.5 Analisi di coerenza interna A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio
	P2.4 Proposta di ipotesi di AdP"(con Variante di piano)	A2. 8 Rapporto ambientale e sintesi non tecnica
	Deposito sul sito Web di Comune e Regione (e eventuale altro Ente proponente) della Proposta di variante urbanistica, di Rapporto Ambientale e, se disponibile, di eventuale "ipotesi di AdP" e del Rapporto ambientale	
Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di variante urbanistica di Rapporto ambientale e di eventuale ipotesi di AdP. <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 Decisione Approvazione AdP	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di valutazione formula il parere motivato	
	In caso di parere motivato positivo la Conferenza dei rappresentanti, su proposta della Segreteria Tecnica, approva una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende il rapporto ambientale	
	Deposito nella Segreteria comunale, nei siti web di Regione, Comune ed eventuale altro Ente proponente per quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni (art. 10, comma 5, d.lgs. 152/2006) (art. 92, comma 4, l.r. 12/2005)	
	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente esamina le osservazioni presentate formula il parere motivato finale <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	Sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate, acquisito il parere di compatibilità provinciale, la Conferenza dei Rappresentanti propone un'"ipotesi di AdP"	
	Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dell'"Ipotesi di AdP"comprensiva di rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi	
Fase 3b Ratifica AdP e variante urbanistica	Entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli Enti il Comune ratifica con Delibera di Consiglio comunale e contestualmente controdeduce le osservazioni	
	Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'AdP, comprensivo di rapporto ambientale e di dichiarazione di sintesi, è approvato in via definitiva <i>Pubblicazione del Decreto su BURL e sito web Regione e Comune</i>	
Fase 4 Attuazione gestione	P5.1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano P5.3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5.1 Rapporti di monitoraggio ambientale

RACCORDO TRA VAS-VIA-VIC
(Valutazione ambientale, Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza)

Sono molto frequenti le situazioni in cui l'obbligo di effettuare valutazioni ambientali deriva contemporaneamente da diverse normative comunitarie, con la conseguente necessità di individuare procedimenti coordinati in grado di cogliere le sinergie e produrre valutazioni efficaci e non ripetitive.

L'obiettivo non può che essere quello di un procedimento di valutazione ambientale coordinato, nel quale accanto ai contenuti dei singoli studi trovino spazio modalità di integrazione nella elaborazione, valutazione e monitoraggio del piano/programma/progetto.

2.1 Norme di riferimento

NORMATIVA COMUNITARIA	<i>note</i>
VAS Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente <u>Art 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria</u> 1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria 2. per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presenta direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione	<i>Si prevedono procedure coordinate tra VAS e procedure valutative previste da altre normative comunitarie</i>
VIC Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;	
VIA Direttiva 85/337/CE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	<i>Non si prevedono forme di raccordo tra VIA e altre procedure di valutazione ambientale</i>

Guida alla Direttiva 2001/42/CE	note
Articolo 11(2) <i>Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.</i> 9.13. Come è stato discusso precedentemente, laddove una valutazione di impatto ambientale sia prescritta dalla direttiva e da altre normative comunitarie, si applicano cumulativamente tutte le disposizioni in questione. Sarebbe assurdo se ciò implicasse l'obbligo di svolgere due valutazioni essenzialmente simili per la stessa proposta e, al fine di evitare una tali duplicati, l'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati membri di prescrivere procedure coordinate o congiunte che soddisfino i criteri della normativa comunitaria applicabile. La prima fase consiste nel verificare se la direttiva 2001/42/CE e altre disposizioni comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale hanno effetto contemporaneamente (vedi sopra). Gli Stati membri possono dunque desiderare di stabilire una procedura di impatto ambientale che contempli sia le disposizioni della direttiva che quelle di altre normative comunitarie. Così facendo, essi vorranno tenere conto di tutti gli orientamenti che siano stati pubblicati per estendere le disposizioni del diritto comunitario, ricordando sempre che in caso di conflitto tra l'orientamento in merito a una direttiva e le disposizioni giuridiche contenute in un'altra direttiva, saranno queste ultime a dovere essere trasposte nella legislazione nazionale. 9.14. La valutazione ai sensi della direttiva sulla VIA, dato che si occupa di progetti e non di piani e di programmi che fissano il quadro di riferimento per tali progetti, è generalmente svolta in uno stadio più avanzato dell'iter decisionale rispetto a quanto non avvenga ai sensi della direttiva 2001/42/CE. In alcuni Stati membri, tuttavia, possono verificarsi sovrapposizioni tra le due direttive in situazioni in cui il piano o il programma include l'autorizzazione del progetto.	

Guida alla Direttiva 2001/42/CE	note
9.15. In tali casi, per evitare una duplicazione della valutazione, può essere auspicabile introdurre una procedura coordinata che comprenda sia gli aspetti della VIA che della VAS. Le disposizioni basilari della direttiva sulla VIA e della direttiva sulla VAS sono simili dato che tengono conto delle caratteristiche peculiari di un progetto, da una parte, e di un piano o di un programma dall'altra. Rispetto alla direttiva sulla VAS, la direttiva sulla VIA non prescrive la consultazione di altre autorità quando si effettua una verifica caso per caso (articolo 4, paragrafo 2), fissa disposizioni diverse in relazione alla comunicazione delle decisioni sulla selezione e non contiene disposizioni sulla qualità o sul monitoraggio.	
NORMATIVA NAZIONALE	NOTE
VAS - VIA Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale Art. 4.1.b.7) Contenuti ed obiettivi Le norme di cui alla parte seconda del presente decreto costituiscono attuazione: a)..... b) della direttiva 85/337/CE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/Ce del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 recepita con il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento con i seguenti obiettivi: 1)..... 7) introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di valutazione ambientale strategica; 	Si prevede un coordinamento tra la VIA e la VAS, precisando che tutti gli elementi acquisiti in sede di VAS devono essere utilizzati in sede di VIA. Si rimanda, infine, una più puntuale integrazione tra le due procedure a futuri regolamenti appositi.
NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA	note
Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4 comma 1 L.R. 11 marzo 2005 n. 12) <u>Art 1.Finalità</u> Art 1.3 Gli indirizzi forniscono... e disciplinano in particolare: - ... - il raccordo con le altre norme in materia di valutazione, la VIA e la Valutazione di incidenza <u>Art 7.0 Raccordo con le altre procedure (disposizioni)</u> 7.1 La VAS si applica a P/P per i quali l'obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti normative comunitarie: direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE; 7.2 Per i P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti: a) in presenza di P/P soggetti a verifica di esclusione in sede di conferenza di verifica, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza; b) in presenza di P/P soggetti a VAS in sede di conferenza di valutazione, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta, viene espressa la valutazione di incidenza; A tal fine il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, concernente l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE. 7.3 Per i P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencato negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE ai sensi e per gli effetti della comma 3 dell'articolo 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), la verifica di esclusione dalla VIA per i progetti di cui all'articolo 1 comma 6 è effettuata dalla conferenza di valutazione, acquisiti gli elementi di verifica previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, del d.P.R. 12 aprile 1996, nonché il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta in materia di VIA. A tal fine il rapporto ambientale previsto è corredato dalla documentazione prevista dall'Allegato D del d.P.R. 12 aprile 1996. 7.4 La Giunta Regionale provvede a specificare le modalità attuative della VAS inerenti alle diverse tipologie di P/P, anche al fine di garantire il raccordo, l'ottimizzazione e la semplificazione dei procedimenti inerenti ai P/P per i quali anche altre direttive e regolamenti comunitari prevedono l'obbligo di valutazioni sotto il profilo ambientale. 7.5 Per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, l'autorità competente per la VAS può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti, nel rispetto dei tempi minimi previsti.	La VIC prevista è espressa in Conferenza di verifica o di valutazione della VAS. La verifica di esclusione dalla VIA è effettuata nell'ambito della conferenza di valutazione della VAS. Non viene disciplinato in caso dei progetti soggetti a procedura di VIA regionale. Rimando a DGR in cui definire raccordo, ottimizzazione e semplificazione Semplificazione della consultazione (da approfondire nel raccordo VAS-VIA)

2.2 Rapporto tra VIC, Verifica di esclusione dalla VAS e VAS

2.2.1 Riferimento giuridico

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - punto 7.2.

2.2.2 Ambito di applicazione

P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE.

- a) soggetti a verifica di esclusione dalla VAS
- b) soggetti a VAS

2.2.3 Modalità operativa - P/P soggetti a verifica di esclusione dalla VAS

Al fine dell'applicazione del punto 7.2, lettera a) degli Ind_gen si dispone quanto segue.

L'autorità procedente:

- comunica all'autorità competente in materia di SIC e ZPS che intende procedere alla predisposizione di un p/p rientrante nella Verifica di esclusione dalla VAS, e che intende procedere in assonanza con il disposto del punto 7.2, lettera a) degli Ind_gen;
- individua l'autorità competente in materia di SIC e ZPS quale soggetto con competenza ambientale e lo rende partecipe del procedimento.

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di SIC e ZPS viene esaminata la proposta di p/p, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente di formulare le sue valutazioni nella conferenza di verifica.

L'autorità competente in materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante circa la valutazione di incidenza nella Conferenza di verifica, o comunque prima del provvedimento di esclusione.

2.2.4 Modalità operativa - P/P soggetti a VAS

Al fine dell'applicazione del punto 7.2, lettera b) degli Ind_gen si dispone quanto segue.

L'autorità procedente:

- comunica all'autorità competente in materia di SIC e ZPS che intende procedere alla predisposizione di un p/p rientrante nella Valutazione ambientale - VAS, e che intende procedere in assonanza con il disposto del punto 7.2, lettera b) degli Ind_gen;
- individua l'autorità competente in materia di SIC e ZPS quale soggetto con competenza ambientale e lo rende partecipe del procedimento.

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di SIC e ZPS viene esaminata la proposta p/p, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente di formulare le sue valutazioni nella conferenza di valutazione.

L'autorità competente in materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante circa la valutazione di incidenza nella Conferenza di valutazione, o comunque prima dell'espressione del parere motivato.

In entrambi i casi il rapporto ambientale è corredato della documentazione prevista per la valutazione di incidenza Allegato G del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e Allegato D – sezione piani della D.G.R. 8 agosto 2003 n. VII/14106, concernente l'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 92/42/CEE.

2.3 Rapporto tra Verifica di esclusione dalla VIA e VAS

2.3.1 Riferimento giuridico

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - punto 7.3

2.3.2 Ambito di applicazione

P/P che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati nell'Allegato II della direttiva 85/337/CEE come attuata con Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

2.3.3 Modalità operativa

Qualora, in sede di valutazione ambientale del P/P, l'Autorità procedente individui progetti soggetti a verifica di esclusione dalla VIA, previsti dal P/P, che per la loro natura, dimensione e localizzazione è opportuno che siano valutati in modo coordinato al fine di individuare gli impatti cumulativi, la Verifica di esclusione dalla VIA è effettuata in sede di VAS secondo le indicazioni che seguono.

L'autorità procedente comunica all'autorità competente in materia di VIA le categorie progettuali o i singoli progetti, previsti dal P/P e rientranti nell'ambito di applicazione della Verifica di esclusione dalla VIA, per i quali intende procedere alla verifica di esclusione in sede di conferenza di valutazione.

In contraddittorio tra l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di VIA viene esaminata la proposta, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all'autorità competente in materia di VIA di formulare le sue valutazioni nella conferenza di valutazione.

2.4 Il Raccordo tra VAS, VIA e VIC nella programmazione negoziata

Sono soprattutto i piani/programmi che costituiscono la cosiddetta “programmazione negoziata” a caratterizzarsi per la frequenza di situazioni di sovrapposizioni di procedimenti di valutazione ambientale che derivano da diverse normative comunitarie.

L'organizzazione temporale delle modalità attuative degli interventi programmati determina il grado di sequenzialità o di concomitanza delle diverse procedure ambientali.

Limitando l'attenzione al raccordo tra le procedure di VAS, di VIA e di VIC è possibile schematizzare due possibili modelli di raccordo procedurale di riferimento, sequenziale o coordinato.

In entrambi i modelli il processo di VAS valuta, a scala di medio dettaglio e con riferimento ad un contesto generalmente sovracomunale, le ricadute ambientali della variante di piano, nonché la coerenza con le previsioni del sistema della pianificazione in essere, interna ed esterna al comune sede dell'intervento. Deve pertanto logicamente precedere la valutazione particolareggiata dell'impatto ambientale del progetto che deve essere effettuata a scala di dettaglio.

Il modello sequenziale trova applicazione ad esempio nel caso in cui un accordo di programma venga attuato attraverso piani/programmi da assoggettare a procedimento di VIA/verifica di esclusione. Tale modello è di potenziale maggiore efficacia in quanto la procedura di Verifica/VAS applicata alla variante di piano determina i criteri di attenzione ambientale, paesaggistica e di qualità edilizia per la predisposizione del progetto definitivo da sottoporre a VIA. La procedura di VIA andrà, in via preliminare e prioritaria, a verificare la corrispondenza del progetto ai suddetti criteri.

Il modello coordinato scaturisce dalla necessità di procedere ad una valutazione integrata e concomitante del progetto dell'intervento e della variante urbanistica da esso generata.

Tale modello risulta di maggiore complessità organizzativa in quanto richiede necessariamente un confronto continuo tra le Autorità competenti per la VAS, la VIC e la VIA finalizzato alla ricerca di sinergie ed alla definizione di valutazioni coerenti.

Pur nell'autonomia dei procedimenti di VAS, di VIC e di VIA, che devono assicurare la rispettiva riconoscibilità formale e valorizzare le specifiche peculiarità, è comunque opportuno prevedere cronoprogrammi di approvazione del piano o programma che prevedano la conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale prima della sua formalizzazione/adozione, al fine di dare all'Accordo di programma contenuti certi, non subordinati all'esito di procedimenti non ancora conclusi.

Se da un lato il procedimento della Valutazione di incidenza è più facilmente integrabile sia nella VIA che nella VAS, più complesso è il coordinamento dei procedimenti di VAS e di VIA, soprattutto quando le Autorità procedenti e le Autorità competenti per la VIA e per la VAS appartengono a Enti e livelli istituzionali diversi. Per tale motivo il modello coordinato proposto al punto seguente viene, in via sperimentale, proposto per procedimenti promossi dalla Regione Lombardia. Esso può costituire comunque un utile riferimento anche per altre forme di programmazione negoziata, per le quali sono opportuni ulteriori approfondimenti sperimentali.

2.5 Procedimento coordinato VAS/ VIA/VIC

Il procedimento concertato scaturisce dalla necessità di procedere ad una applicazione delle direttive in materia di VAS, VIC e VIA in modo coordinato assumendo in tal modo le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 2 della direttiva 2001/42/CE, laddove è previsto che : *“per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione”*.

Tale procedimento, come anticipato al precedente punto 2.4, per la sua particolare complessità e innovazione è da ritenersi un modello sperimentale riferito unicamente a procedimenti attivati dalla Regione Lombardia, e in particolare a procedimenti di Accordi di Programma promossi dalla Regione. (riferimento allegato 1 I).

2.5.1 Riferimento giuridico

Valutazione ambientale - VAS

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
Art. 11 Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria
- Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - punto 7.4
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

Valutazione di Incidenza – VIC

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le zone di protezione speciale (ZPS)
- Deliberazione G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria a sensi della direttiva 91/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza. P.R.S. 9.5.7 – Obiettivo 9.5.76.2
- Deliberazione G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 - Rete natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori.

Valutazione di impatto ambientale – VIA

- Direttiva 85/337/CE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- Legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 - Norme in materia di impatto ambientale
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

2.5.2 *Ambito di applicazione*

Il procedimento coordinato si applica a livello regionale a p/p-e progetti ricadenti nell'ambito di applicazione delle direttive VAS-VIC e VIA.

2.5.3 *Soggetti interessati*

.1 *Elenco dei soggetti*

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- l'autorità competente per la VIC;
- l'autorità competente per la VIA;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- gli enti territoriali interessati;
- il pubblico.

.2 *Autorità procedente*

La Direzione della Giunta regionale incaricata del procedimento principale o individuata con specifico provvedimento dalla Giunta medesima.

.3 *Autorità competente per la valutazione*

Sono competenti in materia di VAS, di VIC e di VIA le strutture della Giunta regionale incaricate.

.4 *Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati*

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette (VAS);
 - Direzione regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di Bacino;
 - Enti Gestori aree protette (VIA);
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni;
 - Regioni, Province e Comuni confinanti.

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

.5 *Il pubblico*

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità.
- avviare momenti di informazione e confronto.

2.5.4 *Modalità di Consultazione, Comunicazione e Informazione*

.1 *Conferenza di Valutazione*

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata ad individuare gli elementi di valutazione.

Contestualmente alla messa a disposizione può essere convocata una Conferenza intermedia al fine di presentare il Rapporto Ambientale, lo Studio per la valutazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale. Tale conferenza tiene luogo della Conferenza di Concertazione prevista dalla Deliberazione G.R. 27 novembre 1988, n. 6/39975.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

.2 Comunicazione e Informazione

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti

- per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.
- per la VIA, provvede:
 - al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati;
 - alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa;
 - all'eventuale svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico.

.3 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di P/P e del rapporto ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

2.5.5 Valutazione coordinata

.0 Le fasi del procedimento coordinato

VAS, VIC e VIA sono effettuate in modo coordinato secondo le rispettive indicazioni:

- per la VAS indicate al punto 5.0 degli Ind_gen, coerenziate col disposto del decreto legislativo 152/2006;
- per la VIC indicate dalla Deliberazione G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 integrata dalla DGR 18 luglio 2007, n. 8/5119;
- per la VIA indicate dalla Legge regionale 3 settembre 1999, n. 20 - Norme in materia di impatto ambientale, coerenziate col disposto del decreto legislativo 152/2006.

Il procedimento coordinato si articola in:

1. avviso di avvio del procedimento coordinato VAS-VIC-VIA;
2. definizione ed assunzione dello schema metodologico integrato;
3. individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
4. elaborazione e redazione del P/P, del progetto e dei relativi studi di valutazione;
5. messa a disposizione del pubblico del Rapporto ambientale e dello Studio per la valutazione di incidenza, deposito dello Studio di Impatto ambientale e richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale;
6. convocazione conferenza di valutazione;
7. formulazione parere motivato circa la Valutazione ambientale del P/P;
8. emanazione del Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto;
9. adozione e approvazione del Piano o Programma ed espressione del Parere motivato finale, comprensivo della Valutazione di incidenza.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica possono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

.1 Avviso di avvio del procedimento coordinato VAS-VIC-VIA

Il procedimento coordinato VAS-VIC-VIA è avviato dall'autorità procedente mediante pubblicazione di avviso di avvio del procedimento sul sito Web (**fac simile E**).

.2 Definizione ed assunzione dello schema metodologico integrato

L'autorità procedente e le autorità competenti in materia di valutazione predispongono uno schema metodologico circa il percorso da effettuare assumendo le indicazioni derivanti dalle singole fonti normative e ricercando sinergie e modalità procedurali efficaci (**schema X1**).

.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territoriali interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente di concerto con le autorità competenti in materia di valutazione, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale, tra cui gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;

- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

.4 *Elaborazione e redazione del P/P, del progetto e dei relativi studi di valutazione (schema X2)*

Rapporto ambientale, studio di incidenza e studio di impatto ambientale dovranno essere elaborati secondo le indicazioni delle singole disposizioni normative.

Al fine di evitare duplicazioni la redazione di tali strumenti dovrà avvenire in stretto raccordo e si dovrà porre attenzione:

- ad impostare ed effettuare analisi, stime e valutazione anche a scala differenti;
- ad individuare misure di mitigazioni e compensazione adeguate;
- a progettare un sistema di monitoraggio integrato.

.5 *Messa a disposizione del pubblico (fac simile F)*

L'Autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica sul web la proposta di P/P, il Rapporto Ambientale lo Studio per la valutazione di incidenza e la sintesi non tecnica.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione mediante pubblicazione sul web e lo comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati.

Il progetto, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica unitamente alla domanda è inoltrata all'autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 152/2006 al fine delle osservazioni del pubblico da presentare entro 45 giorni e ai fini dell'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale.

.6 *Convocazione conferenza di valutazione*

L'Autorità procedente, di concerto con le autorità competenti in materia di valutazione, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati il p/p e il progetto al fine dell'espressione del loro parere.

La conferenza di valutazione, è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con le autorità competenti, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto .3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, una prima introduttiva e una seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di:

- determinare l'ambito di influenza del p/p, la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- l'integrazione dello Studio per la valutazione di incidenza nel rapporto ambientale (allegato D – Sezioni piani – DGR n. 7/14106/2003);
- assumere le indicazioni circa il contenuto dello SIA.

La conferenza di valutazione finale è convocata per esaminare:

- la proposta di Rapporto Ambientale integrato con lo Studio per la valutazione di incidenza;
- lo studio di impatto ambientale integrato con lo Studio per la valutazione di incidenza e concertazione del pareri degli enti territorialmente interessati.

Contestualmente alla messa a disposizione può essere convocata una Conferenza intermedia al fine di presentare il Rapporto Ambientale, lo Studio per la valutazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale.

Tale conferenza tiene luogo della Conferenza di Concertazione prevista dalla Deliberazione G.R. 27 novembre 1988, n. 6/39975.

La documentazione è messa a disposizione ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale prima della conferenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

.7 *Formulazione parere motivato circa la Valutazione ambientale del p/p (fac simile G)*

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali per la VAS, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di P/P e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato comprensivo della Valutazione di incidenza, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del P/P.

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del P/P valutato.

.8 *Emanazione del Giudizio di compatibilità ambientale del progetto*

Conclusa la Conferenza di Valutazione l'iter del procedimento di Valutazione di impatto ambientale del progetto prosegue autonomamente fino all'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale.

È comunque opportuno, soprattutto nel caso della programmazione negoziata, che la suddetta emanazione avvenga contemporaneamente alla formulazione del parere motivato e comunque prima del deposito dell'ipotesi di Accordo di Programma. Questo al fine di dare all'accordo di programma contenuti certi, non subordinati all'esito finale del procedimento di VIA.

- .9 *Adozione e approvazione del Piano o programma ed espressione del Parere ambientale motivato finale, comprensivo della Valutazione di incidenza*
L'iter di adozione/approvazione del Piano o Programma prosegue secondo le modalità già descritte negli allegati di riferimento e senza interferenze col procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto.

Allegato 2 - SCHEMA X1

PROCEDIMENTO COORDINATO VAS-VIC-VIA				
	piano		progetto	
Strumenti di valutazione/ Fasi	Processo di piano	VAS Valutazione Ambientale VAS direttiva 2001/42/CE	VIC Valutazione di incidenza direttiva 92/43/CEE	VIA Valutazione di impatto ambientale direttiva 337/85/CEE e successive modifiche
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento' P0. 2 Incarico per la stesura del p/p P0. 3 Esame proposte pervenute ed elabora-zione del documento programmatico	Incarico per la redazione di: Rapporto Ambientale, Studio di incidenza e Studio di impatto ambientale		
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del p/p	Integrazione della dimensione ambientale nel piano e avvio Rapporto ambientale	Avvio Studio di incidenza Piano progetto	Avvio Studio di impatto ambientale
	P1. 2 Definizione schema operativo p/p	Definizione dello schema metodologico integrato <i>P/P-Progetto - Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza, Studio di impatto ambientale</i> individuazione soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati e pubblico.		
	P1. 3 Identificazione dei dati e delle informa-zioni a disposizione dell'ente sul turrito-rio e ambiente	Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale Procedura assistita (se richiesta)		
		Elaborazione Rapporto ambientale (direttiva 2001/42/CE)	Elaborazione Studio per la valutazione di incidenza (direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE) Piano Progetto	Elaborazione Studio di impatto ambientale (direttiva 337/85/CEE)
Conferenze	Conferenza di valutazione			
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali	Elaborazione integrata		
	P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di p/p			
	P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo			
	P2. 4 Proposta di p/p	Richiesta di compatibilità ambientale Avvio istruttoria		
		Messa a disposizione del pubblico e deposito <i>P/P-Progetto - Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza, Studio di impatto ambientale</i>		
		Presentazione <i>P/P-Progetto - Rapporto Ambientale, Studio di Incidenza, Studio di impatto ambientale</i>		
		Istruttoria integrata		
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di p/p e del Rapporto Ambientale		VIC - Parere obbligatorio	Conferenza di concertazione dei pareri degli enti
	PARERE MOTIVATO comprensivo della Valutazione di incidenza			
Fase 3 Adozione approvazione	3. 1 ADOZIONE			
	3. 2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE			
	3. 3 RACCOLTA OSSERVAZIONI			
	3. 4 CONTRODEDUZIONI			
	Vas - PARERE MOTIVATO FINALE comprensivo della Valutazione di incidenza Via - GIUDIZIO DI COMPATIBILITA AMBIENTALE comprensivo della Valutazione di incidenza del progetto			
	3. 5 APPROVAZIONE			
Fase 4 Attuazione gestione	P4. 1 Monitoraggio dell'attuazione			
	P4. 2 Monitoraggio dell'andamento degli indicatori previsti			
	P4. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi			

ALLEGATO 2 - SCHEMA X2

Contenuti del Rapporto Ambientale	Contenuti della relazione per la Valutazione di incidenza di piani	Contenuti della relazione per la Valutazione di incidenza ai progetti	Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
	ALLEGATO G - d.P.R. 8 settembre 1997, n.357.	ALLEGATO G - d.P.R. 8 settembre 1997, n.357.	
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;	Sezione piani Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell'allegato G del d.P.R. 357/97 e succ. mod. e possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e loro successive modifiche, per la cui tutela il sito è stato individuato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare le misure previste per la compatibilità delle soluzioni che il piano assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. Lo studio dovrà in particolare: 1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal o dai SIC o pSIC, con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o riportare sugli elaborati la perimetrazione di tale area.	Sezione interventi Lo studio deve fare riferimento ai contenuti dell'allegato G del d.P.R. 357/97 e succ. mod. e deve possedere tutti quegli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare ed evidenziare le modalità previste per la compatibilità delle soluzioni che l'intervento assume, comprese le mitigazioni e/o compensazioni. Tale studio dovrà essere composto da: 1) elementi descrittivi dell'intervento con particolare riferimento a tipologia, dimensioni, obiettivi, tempi e sue modalità di attuazione, utilizzazione delle risorse naturali, localizzazione e inquadramento territoriale, sovrapposizione territoriale con i siti di Rete Natura 2000 a scala congrua.	1. <i>Descrizione del progetto comprese in particolare:</i> - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; - la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili; - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto; - le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;			2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;	2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica della situazione ambientale del sito, se le previsioni di piano possano determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe.	2) descrizione quali-quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione dall'intervento e delle zone intorno ad essa (area vasta) che potrebbero subire effetti indotti, e del relativo stato di conservazione al "momento zero", inteso come condizione temporale di partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento.	3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori.

Contenuti del Rapporto Ambientale	Contenuti della relazione per la Valutazione di incidenza di piani ALLEGATO G - d.P.R. 8 settembre 1997, n.357.	Contenuti della relazione per la Valutazione di incidenza ai progetti ALLEGATO G - d.P.R. 8 settembre 1997, n.357.	Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale
f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;	3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli specifici aspetti naturalistici.	3) analisi degli impatti diretti ed indiretti che l'intervento produce, sia in fase di cantiere che a regime, nell'immediato e nel medio - lungo termine, anche sui fattori che possono essere considerati indicativi dello stato di conservazione di habitat e specie: L'analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso; devono pertanto essere considerate: • le componenti biologiche • le componenti abiotiche • le connessioni ecologiche	4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto sull'ambiente: - dovuti all'esistenza del progetto; - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma	4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.) 5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla Rete Natura 2000. Inoltre dovranno essere funzionalmente ed ecologicamente equivalenti alla situazione impattata, nello stato antecedente all'impatto.	A fronte degli impatti quantificati devono essere illustrate le misure mitigative che si intendono applicare e le modalità di attuazione (es. tempi e date di realizzazione, tipo di strumenti ed interventi da realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.). Analogamente devono essere indicate le eventuali compensazioni previste, ove applicabili a fronte di impatti prodotti, anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto all'intervento è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del SIC o pSIC.	5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
h) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;			
i) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.			6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
	Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico	Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico.	7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

SISTEMA INFORMATIVO LOMBARDO VALUTAZIONE AMBIENTALE PIANI E PROGRAMMI E ARCHIVIO DOCUMENTALE DIGITALE DELLA VAS

3.1 Norme di riferimento

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi – Punto 8

Art. 3, l.r. 12/06, “Strumenti per il coordinamento e l’integrazione delle informazioni”;

D.lgs n. 82/05 e decreto integrativo d.lgs n. 159 /06, “Codice dell’amministrazione digitale”

Direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio e Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

3.2 Modalità operative

3.2.1 Il sistema informativo per la Valutazione Ambientale VAS e il sito WEB regionale

È costituito nell’ambito del sistema informativo regionale il **Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi**. Per perseguire le finalità di cui al capitolo 8.1 degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi -VAS” (D.C.R. n. 351/07), il sistema informativo e lo spazio internet dedicato assicureranno i seguenti servizi:

- una raccolta normativa, articolata in norme comunitarie, nazionali e regionali;
- un’area di documentazione che raccolga linee guida e sperimentazioni VAS significative;
- una sezione orientativa per l’individuazione delle procedure, integrata con l’ambito territoriale di rete Natura 2000;
- un servizio di down-load della documentazione tecnico-amministrativa (modulistica digitale);
- un’area FAQ di risposte alle domande frequenti, integrata con un’area contatti;

Il sito WEB del sistema informativo della VAS fornirà un servizio di pubblicazione internet per tutte le procedure di VAS espletate dalla Giunta Regionale in qualità di autorità procedente.

Al fine rendere più efficace l’attività di comunicazione della Giunta Regionale nei confronti dei cittadini in ambito VAS, le Direzioni Generali in qualità di autorità procedenti, utilizzeranno in via prioritaria il sito WEB del sistema informativo della VAS per la pubblicazione internet degli atti formali, delle comunicazioni e dei documenti per i quali occorre obbligo di informazione al pubblico.

Il sito WEB del sistema informativo della VAS fornirà un servizio di pubblicazione internet per le procedure di VAS espletate dalla Giunta Regionale in qualità di autorità procedente.

Tale servizio verrà reso disponibile ai piccoli comuni e a tutte le amministrazioni che non dispongono di tecnologie informatiche proprie e che ne faranno richiesta.

La Direzione Territorio ed Urbanistica darà comunicazione della disponibilità di tale servizio e delle modalità di accesso.

3.2.2 L’archivio documentale della VAS

Il sistema informativo della VAS gestisce l’archivio documentale digitale della VAS, al fine di supportare la Giunta Regionale nel monitoraggio dell’applicazione della norma e nell’obbligo di rapporto triennale all’UE.

A tal fine il sistema documentale della VAS raccoglie gli atti finali del P/P (Piani o Programma, la Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Dichiarazione di Sintesi finale) di tutte le procedure di Valutazione Ambientale VAS espletate in Lombardia (art. 6.10, Modello generale). Raccoglierà inoltre il Documento di Sintesi e i provvedimenti di esclusione o non esclusione, in formato digitale, per tutte le procedure di Verifica di esclusione espletate in Lombardia (art. 5.8, Modello generale).

Le autorità procedenti trasmettono i documenti digitali, di cui sopra, dalla data di pubblicazione dell’atto dirigenziale di definizione delle specifiche di trasmissione dei dati. Per i Piani di Governo del Territorio e la relativa Scheda VAS, nelle more di definizione delle nuove modalità, permangono le modalità di trasmissione di cui alla DDG del 10 novembre 2006, n. 12520.

3.2.3 Il quadro territoriale di riferimento della VAS

Il sistema informativo della VAS, per i contenuti territoriali, si coordina con la IIT regionale ai fini della creazione di un quadro territoriale di riferimento della VAS.

Il quadro territoriale di riferimento della VAS sarà la base informativa per la definizione del quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS e lo strumento di supporto operativo alle azioni di monitoraggio.

Per le attività legate quadro territoriale di riferimento della VAS si prevede il coinvolgimento del Tavolo di lavoro con le Province per l'IIT e del Tavolo di lavoro interdirezionale, allargato agli enti strumentali di Regione Lombardia (D.G. Regione Lombardia, ERSAF, ARPA), istituiti ai sensi della l.r. 12/05.

3.2.4 Il sistema di Indicatori di qualità

“Il Governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme costituiscono la pianificazione del territorio stesso” (l.r. 12/05, art. 2 comma 1).

Da questo principio discende il ruolo fondamentale del Sistema Informativo Territoriale integrato per la condivisione tra i diversi Enti lombardi di un sistema di conoscenze e di indicatori di qualità.

Il sistema della pianificazione territoriale richiede pertanto la definizione di un meccanismo che consenta il dialogo tra i sistemi di monitoraggio dei vari piani, fondato su un nucleo di indicatori comuni, da definire in numero limitato, ma significativi per caratterizzare, anche in termini quantitativi per quanto possibile, l'evoluzione nel tempo del contesto territoriale e per valutare i risultati e gli effetti delle singole azioni di piano.

Il processo è già stato avviato d'intesa con le Province e gli Enti Locali.

Il riferimento di partenza è costituito dalla proposta di indicatori formulata nel corso dell'elaborazione del Piano Territoriale Regionale. Tali indicatori, allo stato attuale riferiti ai sistemi territoriali individuati dal PTR, devono essere condivisi per ambiti territoriali omogenei e ne deve essere sperimentata l'efficacia in riferimento alle specificità tematiche ed al livello di dettaglio. D'intesa con l'Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale devono essere individuate ed attivate, per ogni singolo indicatore, specifiche modalità organizzative per assicurarne la disponibilità e sistematici aggiornamenti.

Successivi atti dirigenziali provvederanno alla definizione delle modalità di condivisione e di aggiornamento degli indicatori di qualità di riconosciuta efficacia.

NUCLEO TECNICO REGIONALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - VAS**4.1 Norma di riferimento**

Deliberazione Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - **punto 7.4.**

4.2 Modalità operative

Composizione base:

- Direzione Territorio e Urbanistica
- Direzione Qualità dell’ambiente
- Direzione Agricoltura
- Direzione Sanità
- Direzione reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile
- ASL
- ARPA

Il Nucleo è integrato con rappresentanti delle Direzioni regionali competenti e delle Società regionali con nota del Direttore Generale della Direzione Territorio e Urbanistica in relazione alle tipologie dei p/p soggetti a Valutazione ambientale – VAS e alla necessità di coinvolgere specifiche competenza al fine della formulazione del parere ambientale motivato.

Il Nucleo è coordinato dalla Struttura VAS della Direzione Territorio e Urbanistica.

Con DPGR si procederà alla formale costituzione previa designazione delle competenti Direzioni Generali.



